

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 225**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento  
recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante  
avvocato presso gli uffici giudiziari

*(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 44 della legge  
31 dicembre 2012, n. 247)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 novembre 2015)**

---



*Il Ministro della Giustizia*



m\_dg.LEG.09/11/2015.0010271.U

4/2-79

*Con l'att.*

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, trasmetto, per il prescritto parere, lo schema di decreto del Ministro della giustizia concernente: "Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari."

**6 NOV. 2015**

Andrea Orlando

-----  
Sen. Pietro Grasso  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA



# *Ministero della Giustizia*

UFFICIO LEGISLATIVO

*Roma, .....*

**Oggetto: relazione illustrativa allo schema di decreto del Ministro della giustizia concernente “Regolamento recante disciplina dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari”**

## **Premessa**

Il presente decreto ministeriale dà attuazione all’art. 44 della legge 247/2012 recante la nuova disciplina dell’ordinamento forense che rimette ad un decreto del Ministro della giustizia la regolamentazione dell’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari.

Le linee di fondo che definiscono il presente provvedimento sono le seguenti.

- 1) Il decreto si innesta nel sistema tracciato dagli articoli 37 del decreto legge 98/11 (convertito con modificazioni dalla legge 111/2011) e 73 del decreto legge 69/2013 (convertito con modificazioni dalla legge 89/2013). Le disposizioni che compongono il presente regolamento risultano, cioè, ispirate dalle esperienze delle convenzioni giudiziarie e dai tirocini formativi rispettivamente previsti dai citati articoli 37 e 73. **Il regolamento individua pertanto, nei limiti dell’identità di ratio degli istituti e preservando al massimo grado la specificità di ciascun tipo considerato, disposizioni che, contenute in norme primarie a proposito dello stage formativo, possono essere riproposte in sede di normazione secondaria perché volte a disciplinare aspetti, di natura prettamente organizzativa, che si ripropongono tali e quali nell’attività di tirocinio oggetto del presente regolamento. Adottando questa premessa di metodo, non si è potuto, ad esempio, accogliere i rilievi contenuti nel parere del Consiglio Superiore della magistratura diretti a vietare, come già previsto dall’art. 73, comma 7, del D.L. n. 69 del 2013, al praticante di assumere, successivamente al termine del periodo di tirocinio, la difesa anche nelle fasi o nei gradi successivi delle parti dei procedimenti che si sono svolti innanzi al magistrato affidatario, in quanto si tratta di una norma**

**che limita il libero esercizio dell'attività professionale, come tale non prevedibile in sede di normazione secondaria.**

- 2) Con particolare riferimento all'**art. 73 del DL 69/2013**, si fa presente quanto segue.
  - a) sono stati trasfusi nel decreto ministeriale i criteri di preferenza previsti dall'**art. 73**, che opereranno nel caso in cui non sia possibile accogliere tutte le richieste di tirocinio inoltrate al singolo ufficio giudiziario; ad esempio per mancanza di un numero sufficiente di magistrati disponibili a svolgere l'attività di formatore. Non si è ritenuto, invece, di poter attribuire ai predetti criteri (media di alcuni esami, voto di laurea e età anagrafica) il carattere preclusivo della possibilità di accedere al tirocinio, ritenendo che l'**art. 44** della legge forense attribuisca a ciascun praticante avvocato un vero e proprio diritto di svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari.
  - b) Si è inoltre previsto, analogamente a quanto disciplinato dall'**art. 73**, che un magistrato non possa rendersi affidatario di più di due tirocinanti, al fine di garantire l'effettività della formazione. Ai fini del rispetto del suddetto numero massimo, è previsto che vengano computati anche gli stagisti ex artt. **73 e 37**.
  - c) La disciplina di cui all'**art. 73** è stata recepita anche sotto il profilo delle modalità di svolgimento dell'attività formativa, in particolare per quanto riguarda i limiti di accesso ai singoli fascicoli e i casi di conflitto di interesse.
  - d) Rimane fermo che lo svolgimento del praticantato forense a norma del presente regolamento e in assenza dei requisiti previsti dall'**art. 73** non consentirà al praticante di godere dei benefici previsti da quest'ultima disposizione; ciò ovviamente anche con riferimento al caso in cui il praticantato venga svolto presso un ufficio giudiziario non incluso tra quelli previsti dalla norma anzidetta. **Si è però previsto che il praticante avvocato che svolga il tirocinio presso uno degli uffici giudiziari ove è previsto lo stage ex art. 73 e sia in possesso dei requisiti di merito e di età, possa, al termine dei dodici mesi di tirocinio, svolgere gli altri sei mesi necessari per raggiungere il periodo previsto dal citato articolo 73, previa presentazione al capo dell'ufficio della relativa domanda.**
  - e) si è ritenuto di prevedere che il praticante avvocato sia munito dei requisiti di onorabilità di cui all'**art. 42-ter**, secondo comma, lettera g), dell'Ordinamento Giudiziario, ritenendo che tale disposizione sia portatrice di un principio generale a tutela delle esigenze di riservatezza che contrassegnano l'attività giudiziaria.
  - f) **si è previsto che i praticanti avvocati possono partecipare ai corsi di formazione decentrata organizzati a norma del comma 5 del citato art. 73.**
3. Quanto alla compatibilità della presente disciplina regolamentare con l'**art. 37 del D.L. 98/2011**, si fa presente che si è scelto di consentire l'attività di praticantato presso quasi tutti gli uffici giudiziari compresi nel predetto art. 37. Si è infatti escluso il tirocinio presso l'ufficio del giudice di pace, composto esclusivamente da giudici onorari, per la considerazione che la giurisdizione ordinaria in primo grado è esercitata anche dai Tribunali e quindi è opportuno che la pratica sia effettuata presso i giudici professionali. Lo stesso ragionamento non può essere trasposto per le commissioni tributarie, peraltro espressamente incluse nel predetto art. 37, perché nei gradi di merito la giurisdizione tributaria è esercitata esclusivamente da queste ultime. **Si è espressamente previsto che le**

**convenzioni stipulate a norma del citato art. 37 sono in ogni caso soggette alla disciplina del regolamento.**

Ne consegue che il praticante ha diritto (nei limiti e coi criteri stabiliti dall'art. 6) di svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari indicati nel presente schema di regolamento, anche se non è in possesso dei requisiti di merito previsti dall'art. 73 e sebbene l'ufficio prescelto non abbia stipulato le convenzioni ex art. 37.

Per quanto riguarda, invece, il Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche e il Commissario per gli usi civici, si è ritenuto di non inserirli in considerazione della estrema settorialità delle rispettive competenze.

Da ultimo si rileva che il presente schema di regolamento non si occupa di fissare i rapporti tra il tirocinio presso gli uffici giudiziari e i corsi di formazione professionale, posto che tale materia dovrà costituire oggetto di un autonomo decreto del Ministro della giustizia, previsto dall'art. 41 della legge n. 247 del 2012.

Ciò premesso, si illustrano le singole norme del provvedimento.

#### **Articolo 1 (Oggetto)**

Definisce l'ambito applicativo del regolamento. Prevede che la disciplina dallo stesso prevista regola anche il tirocinio forense svolto a seguito della stipulazione delle convenzioni ex art. 37 d.l. n. 98 del 2011.

#### **Articolo 2 (Requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario)**

Può essere ammesso al tirocinio colui che è iscritto al registro dei praticanti e che è in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e cioè che non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. E' previsto altresì, in accoglimento della proposta contenuta nel parere del Consiglio Superiore della Magistratura e al fine di assicurare che il praticante avvocato presso gli uffici giudiziari sia munito di un bagaglio formativo minimo che gli consenta di cogliere pienamente le peculiarità del tirocinio svolto valorizzando al massimo grado la portata formativa, che al tirocinio possa accedere soltanto colui che ha già completato il periodo minimo obbligatorio di sei mesi di cui all'art. 41, comma 7, della legge n. 247 del 2012. L'inserimento di questa disposizione assorbe la problematica, evidenziata dal CSM nel proprio parere, se il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari debba consentirsi, ex art. 41 della legge forense, anche nel corso degli ultimi sei mesi del percorso di studi universitari.

Si è ritenuto di dover prevedere una corrispondenza territoriale tra l'ordine circondariale presso cui il praticante avvocato è iscritto e l'ufficio giudiziario innanzi al quel è svolto il tirocinio, al fine, per un verso, di rispettare il dettato normativo di cui al comma 14 dell'art. 41 della legge n. 247 del 2012 e, per l'altro, al fine di prevedere che il tirocinio debba svolgersi in conformità ad un progetto formativo elaborato d'intesa tra il capo dell'ufficio e l'ordine locale di riferimento, accogliendo sul punto le sollecitazioni contenute nel parere del CNF.

#### **Articolo 3 (Progetto formativo)**

Accogliendo i rilievi sollevati dal CNF nel proprio parere si è rimesso ai capi degli uffici e all'ordine circondariale di riferimento il compito di elaborare, di intesa tra loro, un progetto formativo sulla cui base deve necessariamente articolarsi il periodo di tirocinio. Ciò al fine di assicurare l'elevata qualità e l'uniformità della formazione, nonché di garantire il necessariamente coinvolgimento degli ordini forensi.

Alla medesima finalità risponde la disposizione che prevede che il CSM e gli altri organi di autogoverno, da un lato, e il CNF, dall'altro, possono elaborare, d'intesa tra loro, apposite linee guida che dettino criteri quadro per la predisposizione dei citati progetti formativi.

La necessaria predisposizione del progetto formativo e la specifica attestazione da parte del magistrato formatore che l'attività di tirocinio si è svolta in conformità allo stesso, tengono luogo, nel presente regolamento, delle attività di controllo e di vigilanza da parte del consiglio dell'ordine circondariale disciplinata, nel dettaglio dal regolamento di cui all'art. 41, comma 13, della legge forense.

#### **Art. 4 (Domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario)**

La disposizione individua gli uffici giudiziari presso i quali può essere svolto il tirocinio.

La domanda è indirizzata al capo dell'ufficio e può essere redatta sia su supporto cartaceo che in formato digitale e il possesso dei requisiti può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di notorietà (artt. 46 e 47 DPR 445/2000).

Accogliendo delle specifiche richieste contenute nel parere del CNF, si è previsto che il capo dell'ufficio, quando la domanda è accolta, comunica all'ordine ove il praticante è iscritto la data in cui il tirocinio presso l'ufficio deve avere inizio.

#### **Articolo 5 (durata dell'attività di praticantato):**

L'attività di praticantato non può protrarsi per più di dodici mesi (ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett. b, legge 247/2012).

E' previsto inoltre che il praticante avvocato possa proseguire l'attività di praticantato anche presso uffici giudiziari diversi da quello in cui l'ha iniziata; tuttavia, per consentire un minimo di continuità all'attività formativa, si è prevista una durata minima di sei mesi come condizione per il riconoscimento ai fini dell'art. 41 comma 6 legge 247/12. **Al fine coordinare questa disposizione con quelle previste dall'art. 41, comma 7, della legge forense e dall'art. 2 del regolamento, viene previsto che il praticante avvocato che intenda proseguire il tirocinio presso un ufficio diverso da quello in cui il tirocinio ha avuto inizio e collocato in diverso circondario di tribunale, deve prima iscriversi presso l'ordine che ha sede nel circondario del nuovo ufficio.**

#### **Articolo 6 (Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato):**

Per garantire l'effettività della formazione è previsto, confermando la scelta compiuta dal legislatore primario di cui all'art. 73 del DL 69/2013, che ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti. Inoltre, per agevolare l'attività formativa, nel corso degli ultimi sei mesi può essere affidato al magistrato formatore un altro tirocinante. **Accogliendo i suggerimenti contenuti nel parere del CSM, si è previsto che i magistrati che intendono accogliere i praticanti avvocati non devono formulare un'apposita richiesta in tas senso ma, manifestarsi disponibili a seguito di interpello del capo dell'ufficio.**

#### **Articolo 7 (Criteri per la selezione dei praticanti avvocati):**

La previsione di criteri di selezione si impone per la necessità di regolare il caso in cui i praticanti avvocati (ivi inclusi gli stagisti previsti dagli artt. 37 e 73) che chiedono di svolgere il tirocinio presso l'ufficio giudiziario siano, in relazione ai magistrati che hanno manifestato la propria disponibilità, in numero superiore a quello che può essere ammesso.

Pertanto, sono stati mutuati i criteri (media di alcuni esami; punteggio di laurea; età anagrafica) che l'art. 73 prevede come requisiti di legittimazione, mentre il presente decreto (in assenza di una norma primaria che lo consenta) li configura quali criteri di preferenza. Rispetto a quanto previsto dall'art. 73, sono state aggiunte due materie (diritto dell'Unione europea e contabilità di Stato) in considerazione della loro rilevanza per la formazione professionale del legale.

#### **Articolo 8 (Attività del praticante avvocato):**

Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario e, sotto la sua guida, studia i fascicoli, approfondisce le questioni sul piano giurisprudenziale e dottrinale, assiste alle udienze ed alle camere di consiglio e all'attività di cancelleria che sia funzionale alla formazione forense. **Accogliendo i rilievi contenuti nel parere del CNF, si è precisato che il magistrato affidatario *“cura che il praticante avvocato possa apprendere le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo”*.**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 41 comma 4 legge 247/2012, si prevede che il tirocinio può essere svolto anche contestualmente all'attività di lavoro subordinato pubblico e privato, con l'unico limite che le due attività siano concretamente compatibili. **Anche in tal caso accogliendo i giusti rilievi contenuti nel parere del CNF, si è precisato che il praticante avvocato può, anche durante lo svolgimento del tirocinio, continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato, o l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico.**

**Viene previsto espressamente, mutuando il disposto dell'art. 73 del D.L. n. 69 del 2013 e in considerazione delle osservazioni svolte sul punto dal CSM nel proprio parere, che lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di obblighi previdenziali o assicurativi, in conformità al parere reso dalla direzione generale per la Toscana dell'INAIL in data 26 maggio 2008, in risposta al quesito rivolto dal COA di Firenze con riguardo ai tirocini svolti presso gli uffici giudiziari. Si specifica, comunque, che il consiglio dell'ordine circondariale o il CNF possono stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni.**

Il magistrato affidatario può stabilire di volta in volta le modalità di accesso ai fascicoli, tenendo presente ovviamente le eventuali esigenze di speciale riservatezza.

E' fatto divieto al praticante di occuparsi dei fascicoli rispetto ai quali è configurabile un suo conflitto di interessi, ricomprendendo in questa ipotesi anche i fascicoli trattati dall'avvocato presso il quale è iscritto. **In accoglimento di un rilievo del CSM, si è precisato che il praticante non può accedere ai fascicoli in cui è parte un soggetto assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso cui ha svolto il tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio è fatto divieto al praticante avvocato di rappresentare o difendere o assumere qualsiasi incarico professionale da un soggetto assistito, negli ultimi tre anni, dallo studio legale presso cui ha svolto il tirocinio o che continua a frequentare. Ci è limitati necessariamente sul punto a dettare la descritta disposizione di divieto, non potendosi accedere alle sollecitazioni contenute nel parere del CSM e dirette a mutuare per intero la disposizione prevista in merito dall'art. 73 del D.L. n.**

**69 del 2013, dal momento che il presente regolamento è chiamato esclusivamente a disciplinare lo svolgimento del tirocinio e non può introdurre limiti allo svolgimento dell'attività professionale suscettibili di protrarsi anche successivamente alla conclusione dello stesso.**

Per quanto riguarda l'accesso ai sistemi informatici, anche in questo caso si è ripetuto quanto previsto dall'art. 73 DL 69/2013, e cioè che le amministrazioni competenti devono consentire al praticante di usufruire dei sistemi informatici.

Considerato che a norma dell'art. 41, comma 12, legge 247/12 il praticante avvocato può essere abilitato ad esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica (sempre che siano decorsi almeno sei mesi dall'inizio della pratica stessa), si è previsto che il tirocinio non può essere svolto presso l'ufficio in cui il praticante svolge attività professionale.

Alla stessa esigenza risponde il comma 8 dell'articolo in commento: l'attività di praticantato può essere svolta anche presso una procura della Repubblica e, in tal caso, si è previsto che il tirocinante (se prosegue il suo tirocinio presso il corrispondente ufficio giudicante) non possa avere accesso ai fascicoli che ha esaminato durante la pratica svolta presso l'ufficio requirente.

**Al fine di completare, anche sul piano teorico, il percorso di formazione dei praticanti avvocati, è previsto che quando sono organizzati i corsi di formazione decentrata ex art. 73 del D.L. n. 69 del 2013, agli stessi possano accedere anche i praticanti avvocati.**

**Accogliendo le sollecitazioni contenute nel parere del CSM è previsto che il capo dell'ufficio, anche su sollecitazione del magistrato affidatario, può in ogni momento interrompere il tirocinio per venir meno del rapporto fiduciario, mutuando sul punto, attesa l'identità di ratio, una disposizione contenuta nel citato art. 73.**

Al termine del tirocinio presso l'ufficio giudiziario il praticante avvocato redige una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.

Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma 9, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e **dichiarando la conformità dell'attività svolta al progetto formativo.**

**La relazione, munita della predetta attestazione, è trasmessa dall'ufficio al consiglio dell'ordine circondariale.**

#### **Articolo 9 (Clausola di invarianza)**

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
Area economico-finanziaria



Roma,

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente "Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari".

In riferimento allo schema di decreto ministeriale di cui all'oggetto, si fornisce la relativa relazione tecnica.

Il dirigente

Massimiliano Micheli



# *Ministero della Giustizia*

**GABINETTO DEL MINISTRO**  
**Area economico-finanziaria**

***SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA CONCERNENTE  
"REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI PRATICANTATO  
DEL PRATICANTE AVVOCATO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI".***

***RELAZIONE TECNICA***

E' stato esaminato il nuovo contenuto delle disposizioni inserite nel testo dello schema del presente regolamento avente per oggetto l'attività di tirocinio svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, in attuazione dell'articolo 44 della legge 247/2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento forense.

Il provvedimento si compone dei seguenti articoli: (art.1) - definisce l'ambito operativo del regolamento; (art.2) - individua i requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario; (art. 3) - prevede la predisposizione di un progetto formativo da parte del magistrato formatore; (art. 4) contempla le modalità di redazione della domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario; (art.5) - indica la durata dell'attività di praticantato; (art. 6) - individua il numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato; (art. 7) - prevede i criteri per la selezione dei praticanti avvocati; (art. 8) - disciplina le attività del praticante avvocato; (art. 9) - contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Trattasi quindi di norme che disciplinano meramente ed esclusivamente lo svolgimento di una attività formativa i cui effetti finanziari appaiono sostanzialmente neutri, in considerazione del fatto che ai soggetti interessati non compete alcuna forma di competenza, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte del Ministero della giustizia.

Gli adempimenti di natura amministrativa svolti dall'amministrazione giudiziaria, potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie.

Da quanto sopra esposto, si può quindi evincere che dall'attuazione del presente decreto non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente “Regolamento recante disciplina dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari”

**Referente UL Giustizia:**

Massimo Orlando e Carmelo Barbieri

magistrati addetto Ufficio legislativo Ministero della giustizia  
(06/68852761 - 06.68852590)

## **ANALISI TECNICO-NORMATIVA**

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il provvedimento si propone di dare attuazione all’art. 44 della legge 247/12, che rimette a disposizioni di carattere secondario il compito di disciplinare le modalità di svolgimento della pratica forense presso gli uffici giudiziari.

E’ coerente col programma di Governo e in particolare con la costante attenzione ai provvedimenti regolamentari indispensabili per attuare le riforme.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il decreto si innesta nel sistema tracciato dagli articoli 37 del decreto legge 98/11 (convertito con modificazioni dalla legge 111/2011) e 73 del decreto legge 69/2013 (convertito con modificazioni dalla legge 89/2013). **Il regolamento individua pertanto, nei limiti dell’identità di ratio degli istituti e preservando al massimo grado la specificità di ciascun tipo considerato, disposizioni che, contenute in norme primarie a proposito dello stage formativo, possono essere riproposte in sede di normazione secondaria perché volte a disciplinare aspetti, di natura prettamente organizzativa, che si ripropongono tali e quali nell’attività di tirocinio oggetto del presente regolamento.**

Analogamente, per quanto riguarda il tirocinio svolto a norma dell’art. 37 del DL 98/2011 (e quindi sulla base di una convenzione tra l’ufficio giudiziario e il consiglio dell’ordine), si è precisato che le convenzioni sono soggette al presente regolamento.

#### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il regolamento attua l’art. 44 legge 247/2012 e non interferisce con altre disposizioni normative vigenti.

#### **4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.**

Trattandosi di norma regolamentare, non è ipotizzabile alcun contrasto con i principi costituzionali.

#### **5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali e le funzioni delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

L'intervento normativo ha rango secondario e non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.**

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

L'oggetto del provvedimento non si presta ad una valutazione secondo criteri di comparazione giuridica.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il decreto non introduce nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Non è fatto ricorso alla tecnica della novella, trattandosi di materia non ancora interessata da regolazione secondaria.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite o implicite.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione regolamentare di norma primaria.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non vi è la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, perché il Ministero della giustizia, quale autorità vigilante, può chiedere in ogni momento agli uffici giudiziari e ai Consigli degli ordini territoriali le informazioni necessarie.

Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente "Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari"

**Referenti UL Giustizia:** Carmelo Barbieri e Massimo Orlando  
magistrati addetto Ufficio legislativo Ministero della giustizia  
(06.68852590 - 06/68852671)

## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

### **SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

**A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate**

Il provvedimento si propone di dare attuazione all'art. 44 della legge 247/12, che rimette a disposizioni di carattere secondario il compito di disciplinare le modalità di svolgimento della pratica forense presso gli uffici giudiziari.

**B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.**

Le linee di fondo che definiscono il presente provvedimento sono le seguenti.

- 1) Il decreto si innesta nel sistema tracciato dagli articoli 37 del decreto legge 98/11 (convertito con modificazioni dalla legge 111/2011) e 73 del decreto legge 69/2013 (convertito con modificazioni dalla legge 89/2013). Le disposizioni che compongono il presente regolamento risultano, cioè, ispirate dalle esperienze delle convenzioni giudiziarie e dai tirocini formativi rispettivamente previsti dai citati articoli 37 e 73. **Il regolamento individua pertanto, nei limiti dell'identità di ratio degli istituti e preservando al massimo grado la specificità di ciascun tipo considerato, disposizioni che, contenute in norme primarie a proposito dello stage formativo, possono essere riproposte in sede di normazione secondaria perché volte a disciplinare aspetti, di natura prettamente organizzativa, che si ripropongono tali e quali nell'attività di tirocinio oggetto del presente regolamento. Adottando questa premessa di metodo, non si è potuto, ad esempio, accogliere i rilievi contenuti nel parere del Consiglio Superiore della magistratura diretti a vietare, come già previsto dall'art. 73, comma 7, del D.L. n. 69 del 2013, al praticante di assumere, successivamente al termine del periodo di tirocinio, la difesa anche nelle fasi o nei gradi successivi delle parti dei procedimenti che si sono svolti innanzi al magistrato affidatario, in quanto si tratta di una norma che limita il libero esercizio dell'attività professionale, come tale non prevedibile in sede di normazione secondaria.**
- 2) Con particolare riferimento all'art. 73 del DL 69/2013, si fa presente quanto segue.
  - a) sono stati trasfusi nel decreto ministeriale i criteri di preferenza previsti dall'art. 73, che opereranno nel caso in cui non sia possibile accogliere tutte le richieste di tirocinio inoltrate al singolo ufficio giudiziario, ad esempio per mancanza di un numero sufficiente di magistrati disponibili a svolgere l'attività di formatore. Non si è ritenuto, invece, di poter attribuire ai predetti criteri (media di alcuni esami, voto di laurea e età anagrafica) il

carattere preclusivo della possibilità di accedere al tirocinio, ritenendo che l'art. 44 della legge forense attribuisca a ciascun praticante avvocato un vero e proprio diritto di svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari.

- b) Si è inoltre previsto, analogamente a quanto disciplinato dall'art. 73, che un magistrato non possa rendersi affidatario di più di due tirocinanti, al fine di garantire l'effettività della formazione. Ai fini del rispetto del suddetto numero massimo, è previsto che vengano computati anche gli stagisti ex artt. 73 e 37.
- c) La disciplina di cui all'art. 73 è stata recepita anche sotto il profilo delle modalità di svolgimento dell'attività formativa, in particolare per quanto riguarda i limiti di accesso ai singoli fascicoli e i casi di conflitto di interesse.
- d) Rimane fermo che lo svolgimento del praticantato forense a norma del presente regolamento e in assenza dei requisiti previsti dall'art. 73 non consentirà al praticante di godere dei benefici previsti da quest'ultima disposizione; ciò ovviamente anche con riferimento al caso in cui il praticantato venga svolto presso un ufficio giudiziario non incluso tra quelli previsti dalla norma anzidetta. **Si è però previsto che il praticante avvocato che svolga il tirocinio presso uno degli uffici giudiziari ove è previsto lo stage ex art. 73 e sia in possesso dei requisiti di merito e di età, possa, al termine dei dodici mesi di tirocinio, svolgere gli altri sei mesi necessari per raggiungere il periodo previsto dal citato articolo 73, previa presentazione al capo dell'ufficio della relativa domanda.**
- e) si è ritenuto di prevedere che il praticante avvocato sia munito dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera g), dell'Ordinamento Giudiziario, ritenendo che tale disposizione sia portatrice di un principio generale a tutela delle esigenze di riservatezza che contrassegnano l'attività giudiziaria.
- f) **si è previsto che i praticanti avvocati possono partecipare ai corsi di formazione decentrata organizzati a norma del comma 5 del citato art. 73.**

Quanto alla compatibilità della presente disciplina regolamentare con l'art. 37 del D.L. 98/2011, si fa presente che si è scelto di consentire l'attività di praticantato presso quasi tutti gli uffici giudiziari compresi nel predetto art. 37. Si è infatti escluso il tirocinio presso l'ufficio del giudice di pace, composto esclusivamente da giudici onorari, per la considerazione che la giurisdizione ordinaria in primo grado è esercitata anche dai Tribunali e quindi è opportuno che la pratica sia effettuata presso i giudici professionali. Lo stesso ragionamento non può essere trasposto per le commissioni tributarie, peraltro espressamente incluse nel predetto art. 37, perché nei gradi di merito la giurisdizione tributaria è esercitata esclusivamente da queste ultime. **Si è espressamente previsto che le convenzioni stipulate a norma del citato art. 37 sono in ogni caso soggette alla disciplina del regolamento.**

Ne consegue che il praticante ha diritto (nei limiti e coi criteri stabiliti dall'art. 6) di svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari indicati nel presente schema di regolamento, anche se non è in possesso dei requisiti di merito previsti dall'art. 73 e sebbene l'ufficio prescelto non abbia stipulato le convenzioni ex art. 37.

Per quanto riguarda, invece, il Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche e il Commissario per gli usi civici, si è ritenuto di non inserirli in considerazione della estrema settorialità delle rispettive competenze.

Da ultimo si rileva che il presente schema di regolamento non si occupa di fissare i rapporti tra il tirocinio presso gli uffici giudiziari e i corsi di formazione professionale, posto che tale materia dovrà costituire oggetto di un autonomo decreto del Ministro della giustizia, previsto dall'art. 41 della legge n. 247 del 2012.

**C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR**

Gli indicatori sono costituiti

- dal numero di praticanti avvocati che svolgeranno il tirocinio presso gli uffici giudiziari;
- dal numero di magistrati affidatari.

**D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

L'intervento regolatorio si rivolge a: praticanti avvocati, consigli dell'ordine, uffici giudiziari, capi degli uffici, magistrati affidatari e cancellieri.

## **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO**

Nel corso dell'istruttoria AIR, non si è ritenuto opportuno consultare soggetti esterni all'amministrazione pubblica; la stessa si è pertanto limitata all'apporto delle competenze interne al Ministero della giustizia, nonché all'interlocuzione con il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio Nazionale Forense (mediante l'acquisizione dei prescritti pareri).

Il CNF ha comunicato di non disporre dei dati relativi al numero delle convenzioni stipulate ex art. 37 ai fini dello svolgimento della pratica forense presso gli uffici giudiziari e di quelli relativi al numero di tirocinanti.

Analogamente, gli uffici giudiziari di questa amministrazione non dispongono di base dati utilmente interrogabili.

## **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

L'intervento regolatorio è imposto dall'art. 44 della legge 247/12 e, dunque, non è praticabile la c.d. "opzione zero".

## **SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Non sono state ritenute efficaci altre soluzioni alternative a quelle adottate. L'impianto del provvedimento è caratterizzato dall'intento di omogeneizzare il più possibile la disciplina del tirocinio presso gli uffici giudiziari a quella dettagliatamente delineata nelle norme di rango primario quale l'art. 73 del DL 69/2013. Pertanto, sebbene i due istituti rimangono nettamente differenti e il regolamento ex art. 44 legge 247/12 non possa disciplinare il tirocinio formativo ex art. 73, si è ritenuto, per quanto possibile, di mutuare in sede regolamentare i principi legificati per il predetto tirocinio formativo.

Per quanto riguarda il tirocinio svolto a norma dell'art. 37 del DL 98/2011 (e quindi sulla base di una convenzione tra l'ufficio giudiziario e il consiglio dell'ordine), all'articolo 1 dello schema si dispone che il regolamento si applicherà anche ai tirocini oggetto di convenzione.

## **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE P.M.I.**

**A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati,**

**anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.**

Il regolamento fornisce un quadro di certezza in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio e ai percorsi formativi a beneficio dei praticanti avvocati.

Dal canto loro, l'impegno richiesto ai magistrati affidatari per l'attività formativa è, sia pure soltanto in parte, compensato dall'ausilio che i praticanti possono fornire agli uffici.

**B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

Il regolamento non comporta alcun effetto, né positivo né negativo, sulle attività delle P.M.I.

**C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

**D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione**

Possono incidere sull'attuazione dell'intervento regolatorio: la richiesta da parte dei praticanti avvocati di svolgere un periodo di formazione presso gli uffici giudiziari; la disponibilità dei magistrati di rendersi affidatari dei medesimi praticanti; la concreta possibilità per l'amministrazione a cui appartiene l'ufficio giudiziario presso il quale la pratica è svolta a consentire al praticante di accedere effettivamente ai sistemi informatici dell'ufficio.

## **SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

L'intervento non incide sull'assetto concorrenziale del mercato né sulla competitività del Paese.

## **SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

Uffici giudiziari e capi degli uffici. Ministero della giustizia. Consigli degli ordini territoriali. Consiglio superiore della magistratura. Consiglio nazionale forense.

**B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

**C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

**D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.**

Non solo previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

**E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR**

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- numero di praticanti avvocati che svolgeranno il tirocinio presso gli uffici giudiziari;
- numero di magistrati affidatari
- numero di praticanti che non hanno ottenuto il riconoscimento del tirocinio forense da parte del competente Consiglio dell'ordine.

**SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA**

L'intervento normativo non è chiamato ad adeguarsi ad un livello minimo di regolazione comunitaria, riguardando materia non compresa nelle competenze concorrenti dell'UE.

**Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente “Regolamento recante disciplina dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari”**

# IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visti gli articoli 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio nazionale forense;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2015, nonché il parere finale espresso nell'adunanza del ....;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con .....del ..... ai sensi del predetto articolo;

Adotta il seguente regolamento:

## **Art. 1** *(Oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, **anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.**

## **Art. 2** *(Requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario)*

1. Per l'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:
  - a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  - b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
  - c) **aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**
2. Il tirocinio di cui al presente decreto può essere svolto presso uno degli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, compresi nel circondario del tribunale ove è costituito il consiglio dell'ordine al quale è iscritto il praticante avvocato.

## **Art. 3** *(Progetto formativo)*

1. I capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, elaborano d'intesa con il Consiglio dell'ordine degli avvocati un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività di formazione del praticante avvocato.

**2. Il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense possono predisporre, d'intesa tra loro, linee guida per l'elaborazione dei progetti formativi di cui al comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli altri organi di autogoverno delle magistrature.**

#### **Art. 4**

*(Domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario. Comunicazione al consiglio dell'ordine)*

1. L'attività di praticantato può essere svolta presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.
2. La domanda, redatta su supporto analogico o digitale, è indirizzata al capo dell'ufficio e consegnata alla segreteria dell'ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Nella domanda può essere espressa una preferenza in ordine ad una o più materie ai fini dello svolgimento dell'attività di praticantato.
3. Nella domanda devono essere attestati, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445:
  - a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
  - b) il punteggio di laurea;
  - c) la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto dell'Unione europea e contabilità di Stato;
  - d) i dati relativi all'avvocato presso il quale il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e quelli relativi allo studio legale di cui l'avvocato fa parte;
  - e) ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.
4. **Quando la domanda di cui al presente articolo è accolta, il capo dell'ufficio comunica al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale il praticante avvocato è iscritto la data in cui il tirocinio deve avere inizio.**

#### **Art. 5**

*(Durata dell'attività di praticantato)*

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta per non più di dodici mesi.
2. Il praticante avvocato può proseguire l'attività di praticantato anche presso uffici diversi da quelli in cui l'ha iniziata, purché presso ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi. Si applica l'articolo 4. Quando l'ufficio presso il quale l'attività di praticantato è proseguita ha sede in un circondario diverso da quello di provenienza, il praticante

avvocato deve trasferire la propria iscrizione a norma dell'articolo 41, comma 14, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Il praticante avvocato che abbia svolto l'intero periodo di tirocinio presso uno o più degli uffici di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, e che sia in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, al termine dei dodici mesi può presentare domanda a norma del comma 3 del predetto articolo per svolgere lo stage formativo per ulteriori sei mesi.

#### **Art. 6**

*(Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato)*

1. I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilità.
2. Ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti. Ai fini del periodo precedente si computano anche i laureati affidati al medesimo magistrato a norma degli articoli 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e 37, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Al fine di agevolare l'attività formativa, nel corso degli ultimi sei mesi dell'attività di praticantato il magistrato può chiedere, in deroga ai limiti di cui al comma 2, l'assegnazione di un ulteriore praticante avvocato.

#### **Art. 7**

*(Criteri per la selezione dei praticanti avvocati)*

1. Quando non è possibile ammettere al tirocinio presso l'ufficio giudiziario tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati all'articolo 4, comma 3, lettera c), al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

#### **Art. 8**

*(Attività del praticante avvocato)*

1. Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all'udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo.
2. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Fermo quanto previsto dall'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, durante lo svolgimento del tirocinio

di cui al presente decreto, il praticante avvocato può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all'ordine o l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico.

3. Lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi. Il consiglio dell'ordine circondariale o il Consiglio nazionale forense possono stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti avvocati.
4. Per espletare le attività di cui al comma 1, il praticante avvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario.
5. Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, una delle parti di cui al periodo precedente né assumere dalla medesima parte un qualsiasi incarico professionale.
6. L'amministrazione competente pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici.
7. L'attività del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.
8. L'attività di praticantato non può essere svolta presso l'ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale.
9. Il praticante che svolge il tirocinio forense presso uno degli uffici giudiziari giudicanti di cui all'articolo 4, comma 1, non può avere accesso ai fascicoli esaminati durante lo svolgimento dell'attività di praticantato presso la relativa procura.
10. Quando sono organizzati i corsi di formazione decentrata a norma dell'articolo 73, comma 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il praticante è ammesso a frequentarli.
11. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.
12. Quando termina il periodo di tirocinio presso un magistrato affidatario, il praticante avvocato redige una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.
13. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma 12, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo di cui all'articolo 3. La relazione corredata con la predetta attestazione è

**trasmessa a cura dell'ufficio al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato.**

- 14. Il consiglio dell'ordine, al termine del periodo di tirocinio, rilascia sulla base della documentazione di cui ai commi 10 e 11, l'attestato di compiuto tirocinio.**

**Art. 9**

*(Clausola di invarianza)*

- 1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL GUARDASIGILLI

Mod. UTL015-CON



4/2-79  
Dr Orlando

**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 1633/2015

Roma, addì 10 GIU. 2015

Risposta a nota del  
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero  
**918/2015**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di  
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**DISCIPLINA ATTIVITÀ DI  
PRATICANTATO DEL PRATICANTE  
AVVOCATO PRESSO GLI UFFICI  
GIUDIZIARI**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N.  
.....

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**UFFICIO LEGISLATIVO**  
(.....)

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 4 giugno 2015

**NUMERO AFFARE 00918/2015**

**OGGETTO:**

Ministero della giustizia.

Schema di decreto ministeriale concernente *“Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari”*.

### LA SEZIONE

Vista la nota del 22 maggio 2015, prot. n. 5211.U, di trasmissione della relazione di pari data, pervenuta alla segreteria della Sezione il 25 maggio 2015, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso.

Con la nota del 22 maggio 2015, prot. n. 5211.U, il Ministero della giustizia ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto in epigrafe, volto ad introdurre una disciplina regolamentare concernente l'attività di praticantato dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 247 del 2012 (*“Nuova disciplina dell'ordinamento della*

*professione forense*”).

Tale disciplina, secondo quanto riferito dal Ministero proponente, si innesta nel “*sistema*” configurato dagli artt. 37 del d.l. n. 98 del 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011) - concernente la “*formazione professionale negli uffici giudiziari*” - e 73 del d.l. n. 69 del 2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2013), relativo al “*tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari*”.

Il citato Dicastero, infatti, tramite lo schema di decreto in esame, ha ritenuto di “*non delineare un terzo tipo di percorso formativo presso gli uffici giudiziari, ma di coordinare la presente disciplina regolamentare con i principi dettati dalle predette disposizioni primarie*”.

Con riferimento, inoltre, al procedimento seguito nella predisposizione dello schema *de quo*, il Ministero proponente ha altresì riferito di aver acquisito - ai sensi del succitato art. 44 della legge n. 247 del 2012 - i pareri del Consiglio nazionale forense (CNF), formulato il 24 ottobre 2014, e del Consiglio superiore della magistratura, espresso in data 18 febbraio 2015.

Quanto al contenuto dello schema di regolamento, l'Amministrazione ha riferito che lo stesso si compone di 8 articoli, le cui disposizioni sono di seguito riassunte nei loro aspetti principali:

- articolo 1 (“*Oggetto*”) che definisce l’oggetto dell’intervento normativo;
- articolo 2 (“*Requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario*”) che prevede, quali requisiti per lo svolgimento del tirocinio, l’essere iscritti al registro dei praticanti avvocati e l’essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 42-*ter*, comma 2, lett. g) del r.d. n. 12 del 1941;
- articolo 3 (“*Domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario*”) che individua gli uffici giudiziari presso i quali può essere svolto il tirocinio e che stabilisce le modalità di presentazione della relativa

domanda;

- articolo 4 (“*Durata dell’attività di praticantato*”) che fissa in dodici mesi la durata massima del tirocinio, il quale può proseguire anche presso uffici giudiziari differenti da quello presso il quale tale attività è iniziata;
- articolo 5 (“*Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato*”) che stabilisce che ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti, ad eccezione degli ultimi sei mesi, in cui può essere affidato al magistrato un ulteriore tirocinante;
- articolo 6 (“*Criteri per la selezione dei praticanti avvocati*”) che prevede criteri di selezione da applicare esclusivamente qualora i soggetti che richiedono di svolgere il tirocinio siano in numero superiore rispetto a quelli che possono essere ammessi in relazione ai magistrati che abbiano manifestato la propria disponibilità;
- articolo 7 (“*Attività del praticante avvocato*”) che stabilisce che il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario tramite lo studio dei fascicoli, l’approfondimento delle questioni sul piano giurisprudenziale e dottrinale, la partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio nonché tramite lo svolgimento dell’attività di cancelleria, qualora sia funzionale alla formazione forense. Tale disposizione prevede, inoltre, che il tirocinio può essere svolto anche contestualmente all’attività di lavoro subordinato pubblico e privato; che le modalità di accesso ai fascicoli sono stabilite di volta in volta dal magistrato; che è fatto divieto al praticante di occuparsi dei fascicoli rispetto ai quali versa in conflitto di interessi e che il tirocinante, ogni quattro mesi, debba redigere e trasmettere al Consiglio dell’ordine una relazione contenente l’analitica indicazione delle attività svolte;
- articolo 8 (“*Clausola di invarianza*”) che esplicita che dalle precitate disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

Infine, lo schema di regolamento in esame risulta corredato dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dell'analisi tecnico-normativa (A.T.N.).

Considerato.

Lo schema di decreto ministeriale in esame, come in precedenza esposto, è volto ad introdurre una disciplina regolamentare concernente l'attività di praticantato dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 44 della legge n. 247 del 2012, il quale dispone che *“l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF”*.

In ossequio a quanto previsto dalla precitata disposizione l'Amministrazione ha proceduto, prima di sottoporre a questo Consiglio di Stato lo schema *de quo*, ad acquisire i pareri del Consiglio nazionale forense (CNF), formulato il 24 ottobre 2014, e del Consiglio superiore della magistratura, espresso in data 18 febbraio 2015.

In particolare, il CNF, tramite il parere espresso in data 24 ottobre 2014, ha sottolineato come lo schema in esame non faccia *“adeguato ed esaustivo riferimento alle specifiche esigenze formative del praticante avvocato ed al ruolo del Consiglio dell'ordine degli avvocati quale soggetto competente a vigilare sul corretto svolgimento del tirocinio”*; ha esplicitato che sarebbe opportuno che lo schema stesso *“contenga un espresso riferimento ... alle norme vigenti che già prevedono forme di tirocinio e stage presso uffici giudiziari”*, ovvero i citati artt. 37 del d.l. n. 98 del 2011 e 73 del d.l. n. 69 del 2013, al fine di creare delle *“forme di coordinamento”* fra gli ordini forensi e gli uffici giudiziari; ed ha, altresì, rilevato l'assenza di disposizioni concernenti l'ambito temporale di applicazione dello schema *de*

quo.

Il succitato Organo ha, inoltre, formulato specifiche ed articolate proposte di modifica allo schema di decreto in epigrafe con riferimento agli artt. 1 (*“Oggetto”*), 4 (*“Durata dell’attività di praticantato”*), 5 (*“Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato”*) e 7 (*“Attività del praticante avvocato”*), volte a superare le criticità evidenziate nel corso del succitato parere.

A sua volta, il Consiglio superiore della magistratura, tramite il parere reso il 18 febbraio 2015 - dopo aver ritenuto *“quanto mai opportuna la scelta compiuta di integrare la scarsa disciplina di rango ordinario con una serie di disposizioni puntuali che razionalizzano le modalità attuative dell’istituto”* del praticantato presso gli uffici giudiziari - ha formulato una serie di rilievi in merito ad alcune tematiche centrali relative allo schema di decreto in esame, fra i quali, a mero titolo esemplificativo, la mancanza di un obbligo preventivo e generale per il tirocinante di dichiarare l’esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse e l’assenza di una specifica disciplina relativa all’incompatibilità dei tirocinanti nel rappresentare o nel difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi del giudizio, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore.

Tramite il medesimo parere il CSM ha, inoltre, avanzato alcune proposte d’integrazione e di modifica del contenuto del provvedimento, concernenti alcuni punti del testo dello schema in esame, ovvero gli artt. 3 (*“Domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario”*), 4 (*“Durata dell’attività di praticantato”*), 5 (*“Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato”*), e 7 (*“Attività del praticante avvocato”*).

Ciò posto, la Sezione osserva che dalla documentazione depositata in atti e, segnatamente, dalla relazione in epigrafe non emerge - a fronte del fatto che il Consiglio nazionale forense ha chiesto la sostituzione e la riformulazione

d'interi articoli del provvedimento e il Consiglio superiore della Magistratura ha proposto modifiche ed integrazioni su punti particolarmente rilevanti dello stesso - l'esito valutativo effettuato dall'Amministrazione, nel corso dell'*iter* che ha portato alla stesura dello schema di decreto *de quo*, del contenuto dei succitati pareri che, peraltro, risultano esplicitamente richiamati nei *considerata* dello schema di regolamento in esame.


La Sezione, pertanto, ai fini delle conseguenti decisioni da assumere, ritiene necessario invitare l'Amministrazione a fornire alla Sezione stessa puntuali chiarimenti in merito alle questioni sollevate dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio superiore della magistratura nei succitati pareri, sospendendo nelle more dello svolgimento del succitato adempimento l'esame dello schema di decreto *de quo*.

P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere sullo schema di decreto in esame in attesa che l'Amministrazione fornisca i chiarimenti richiesti.


L'ESTENSORE

Claudio Boccia



IL PRESIDENTE

Franco Frattini



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini



4/2-79 Rendit'Ho

Mod. 17L015-CGN



**Consiglio di Stato**  
Segretariato Generale

N. 2954/2015

Roma, addi

22/10/2015

Risposta a nota del  
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero  
918/2015, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di  
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**DISCIPLINA ATTIVITÀ DI  
PRATICANTATO DEL PRATICANTE  
AVVOCATO PRESSO GLI UFFICI  
GIUDIZIARI**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Allegati N.

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**UFFICIO LEGISLATIVO**

(.....)

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



m\_02.LEG.30/10/2015.0009963.E

Numero 2954/15 e data 29/10/15



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 22 ottobre 2015

**NUMERO AFFARE 00918/2015**

**OGGETTO:**

Ministero della giustizia.

Schema di decreto ministeriale concernente *“Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari”*.

### LA SEZIONE

Vista la nota del 22 maggio 2015, prot. n. 5211.U, di trasmissione della relazione di pari data, pervenuta alla segreteria della Sezione il 25 maggio 2015, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;

Visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione nell'Adunanza del 4 giugno 2015;

Vista l'ulteriore nota dell'8 ottobre 2015, prot. n. 9189.U, di trasmissione di una nuova relazione del Ministero della giustizia, di data non precisata;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso.

1. Come già esposto nel parere interlocutorio in epigrafe, il Ministero della giustizia, con la nota del 22 maggio 2015, prot. n. 5211.U, ha trasmesso per il prescritto parere uno schema di decreto volto ad introdurre la disciplina regolamentare dell'attività di tirocinio dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 247 del 2012 (*"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*).

Con tale nota il Ministero proponente ha riferito che la disciplina contenuta in detto regolamento si innesta nel *"sistema"* configurato dall'art. 37 del d.l. n. 98 del 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011) - concernente la *"formazione professionale negli uffici giudiziari"* - e dall'art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2013), relativo al *"tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari"*. E ciò perché il citato Dicastero, tramite detto schema di regolamento, non ha ritenuto di *"delineare un terzo tipo di percorso formativo presso gli uffici giudiziari, ma di coordinare la presente disciplina regolamentare con i principi dettati dalle predette disposizioni primarie"*.

Sempre con la succitata nota, il Ministero referente ha comunicato di aver acquisito nella predisposizione dello schema di regolamento - ai sensi dell'art. 44 della legge n. 247 del 2012 - i pareri del Consiglio nazionale forense (CNF), formulato il 24 ottobre 2014, e del Consiglio superiore della magistratura (CSM), espresso in data 18 febbraio 2015 e ha esposto il contenuto degli 8 articoli dello schema di regolamento, le cui disposizioni, già sinteticamente illustrate nel parere interlocutorio del 4 giugno 2015, sono di seguito riassunte nei loro aspetti principali:

- articolo 1 (*"Oggetto"*) che definisce l'oggetto dell'intervento normativo;

- 
- articolo 2 (*“Requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario”*) che prevede, quali requisiti per lo svolgimento del tirocinio, l'essere iscritti al registro dei praticanti avvocati e l'essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lett. g) del r.d. n. 12 del 1941;
  - articolo 3 (*“Domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario”*) che individua gli uffici giudiziari presso i quali può essere svolto il tirocinio e che stabilisce le modalità di presentazione della relativa domanda;
  - articolo 4 (*“Durata dell'attività di praticantato”*) che fissa in dodici mesi la durata massima del tirocinio, il quale può proseguire anche presso uffici giudiziari differenti da quello presso il quale tale attività è iniziata;
  - articolo 5 (*“Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato”*) che stabilisce che ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti, ad eccezione degli ultimi sei mesi, in cui può essere assegnato al magistrato un ulteriore tirocinante;
  - articolo 6 (*“Criteri per la selezione dei praticanti avvocati”*) che prevede criteri di selezione da applicare esclusivamente qualora i soggetti che richiedono di svolgere il tirocinio sono in numero superiore rispetto al numero di posti disponibili;
  - articolo 7 (*“Attività del praticante avvocato”*) che stabilisce che il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario tramite lo studio dei fascicoli, l'approfondimento delle questioni sul piano giurisprudenziale e dottrinale, la partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio nonché tramite lo svolgimento dell'attività di cancelleria, qualora sia funzionale alla formazione forense. Tale disposizione prevede, inoltre, che il tirocinio può essere svolto anche contestualmente all'attività di lavoro subordinato pubblico e privato; che le modalità di accesso ai fascicoli sono stabilite di volta in volta dal magistrato; che è fatto divieto al praticante di occuparsi

---

dei fascicoli rispetto ai quali versa in conflitto d'interessi e che il tirocinante, ogni quattro mesi, deve redigere e trasmettere al Consiglio dell'ordine una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte;

- articolo 8 (*"Clausola di invarianza"*) che esplicita che dalle precitate disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Con il parere interlocutorio in epigrafe questa Sezione - dopo aver sinteticamente richiamato le osservazioni formulate dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio superiore della magistratura tramite i pareri di cui al precedente n. 1 - ha rilevato che dalla documentazione depositata in atti e, segnatamente, dalla relazione trasmessa con nota del 22 maggio 2015, prot. n. 5211.U non emerge *"l'esito valutativo effettuato dall'Amministrazione, nel corso dell'iter che ha portato alla stesura dello schema di decreto de quo, del contenuto dei succitati pareri che, peraltro, risultano esplicitamente richiamati nei considerata dello schema di regolamento in esame"*.

Conseguentemente, la Sezione ha invitato l'Amministrazione a fornire *"puntuali chiarimenti in merito alle questioni sollevate dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio superiore della magistratura"*, sospendendo nelle more dello svolgimento di tale adempimento l'esame dello schema di decreto *de quo*.

3. Con la nota prot. n. 9189.U dell'8 ottobre 2015 il Ministero della giustizia - in riscontro al parere interlocutorio di cui al precedente n. 2 - ha trasmesso un nuovo schema di decreto concernente la disciplina regolamentare relativa all'attività di tirocinio dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 247 del 2012 (*"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*), che recepisce una parte delle osservazioni formulate dal CSM e dal CNF tramite i pareri di cui al precedente n. 1.

L'Amministrazione ha corredato il nuovo schema di regolamento con l'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.) e con l'analisi tecnico-normativa (A.T.N).

Considerato.

4. Preliminarmente la Sezione osserva, per quanto concerne la potestà regolamentale esercitata nella fattispecie, che la medesima trova il suo fondamento nell'art. 44 della legge n. 247 del 2012 (*"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*), il quale dispone che *"l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF"*.

La Sezione, inoltre, rileva che il Ministero proponente - nella nuova relazione istruttoria - ha da una parte ribadito che lo schema in esame *"si innesta nel sistema"* tracciato dall'art. 37 del d.l. n. 98 del 2011, concernente la *"formazione professionale negli uffici giudiziari"* e dall'art. 73 del d.l. n. 69 del 2013, relativo al *"tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari"* e ha, dall'altra, precisato che alcune disposizioni richiamano - *"nei limiti dell'identità di ratio degli istituti"* - norme legislative concernenti il diverso istituto dello *"stage formativo"* ma applicabili anche alle fattispecie in esame in quanto *"volte a disciplinare aspetti, di natura prettamente organizzativa, che si ripropongono tali e quali nell'attività di tirocinio oggetto del presente regolamento"*.

La Sezione, quindi, non ha alcun rilievo da formulare circa la potestà regolamentare esercitata dal Ministero proponente, atteso che l'emanazione del presente regolamento rientra, ai sensi del succitato art. 44 della legge n. 247 del 2012, nella competenza del medesimo Ministero, il quale peraltro nel predisporre le disposizioni contenute nel decreto *de quo* ha tenuto conto della normativa vigente in materia.

9

5. Con riferimento al merito del nuovo schema di regolamento, la Sezione rileva che - come in precedenza esposto - quest'ultimo recepisce diverse osservazioni contenute nei pareri del Consiglio nazionale forense, formulato il 24 ottobre 2014, e del Consiglio superiore della magistratura, espresso in data 18 febbraio 2015. Tali modifiche sono sinteticamente riportate nei termini che seguono.

L'articolo 1 ("*Oggetto*") risulta integrato dalla previsione che le norme contenute nello schema di regolamento disciplinano anche l'attività di praticantato negli uffici giudiziari svolta in base alle convenzioni *ex art.* 37 d.l. n. 98 del 2011, al fine di estendere l'applicazione della disciplina in esame all'attività di formazione professionale prevista dalla norma da ultimo citata.

L'articolo 2 ("*Requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario*") è stato integrato prevedendo che possano accedere al tirocinio *de quo* solamente i soggetti che abbiano già svolto "*il periodo di tirocinio di cui all'art. 41, comma 7 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*" (tirocinio di almeno sei mesi presso un avvocato), al fine di "*assicurare che il praticante avvocato presso gli uffici giudiziari sia munito di un bagaglio formativo minimo che gli consenta di cogliere pienamente le peculiarità del tirocinio svolto*", in aderenza a quanto rilevato dal CSM nel proprio parere.

A tale articolo è stato, poi, aggiunto un successivo comma 2, concernente la necessità della "*corrispondenza territoriale*" tra l'ufficio giudiziario all'interno del quale il tirocinio è svolto e l'ordine circondariale presso cui il praticante avvocato è iscritto, al fine di "*rispettare*" il dettato normativo dell'art. 41, comma 14 della legge n. 247 del 2012.

L'Amministrazione ha, altresì, proceduto ad inserire un nuovo articolo 3 allo schema precedentemente trasmesso - rubricato "*Progetto formativo*" - con il quale, in aderenza con quanto rilevato dal CNF, viene affidato ai

“*capi degli uffici e all’ordine circondariale di riferimento*” il compito di elaborare, d’intesa tra loro, un progetto formativo sulla cui base deve necessariamente articolarsi il periodo di tirocinio, al fine di assicurare, tramite il coinvolgimento degli ordini forensi, la qualità e l’uniformità della formazione nell’ambito di uno stesso circondario.

Alle medesime finalità di qualità e uniformità della formazione risponde anche la disposizione di cui al successivo comma 2 dell’articolo 3, che prevede che il CSM (e gli altri organi di autogoverno dalle magistrature) e il CNF possano elaborare, d’intesa tra loro, apposite “*linee guida*” che dettino criteri quadro per la predisposizione dei progetti formativi.

Il testo dell’articolo 4 (corrispondente all’articolo 3 del precedente schema, entrambi rubricati “*Domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario*”) è stato integrato prevedendo che la domanda di svolgimento del tirocinio sia diretta al “*capo dell’ufficio*” giudiziario e che quest’ultimo, qualora la domanda venga accolta, comunichi all’ordine ove il praticante è iscritto la data in cui il tirocinio presso l’ufficio deve avere inizio, recependo in tal modo le osservazioni espresse dal CSM e dal CNF.

Al fine di evitare - come evidenziato dal parere del CSM - un’eccessiva “*frammentazione*” del tirocinio, l’articolo 5 (corrispondente all’articolo 4 del precedente schema, entrambi rubricati “*Durata dell’attività di praticantato*”) è stato integrato prevedendo che il tirocinio debba avere una durata minima di sei mesi, anche in caso di un’attività prestata in una sede differente rispetto a quella in cui il praticante ha inizialmente svolto il tirocinio stesso.

Il testo di tale articolo è stato inoltre coordinato con le disposizioni di cui all’art. 73 del d.l. n. 69 del 2013, prevedendo che il soggetto che sia in possesso dei requisiti richiesti da tale normativa possa svolgere - al

termine del periodo di durata massima del tirocinio presso un ufficio giudiziario (dodici mesi) - per ulteriori sei mesi lo "*stage formativo*" previsto dal citato articolo.

L'Amministrazione, inoltre, accogliendo l'avviso espresso dal CSM, ha integrato il testo dell'articolo 6 (corrispondente all'articolo 5 del precedente schema, entrambi rubricati "*Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato*") disponendo che i magistrati che intendono seguire i praticanti avvocati non debbano formulare "*un'apposita richiesta*" in tal senso ma debbano esclusivamente manifestare la propria disponibilità ad assolvere tale compito.

Numerose modifiche sono state, infine, introdotte all'articolo 8 (corrispondente all'articolo 7 del precedente schema, entrambi rubricati "*Attività del praticante avvocato*").

Più nel dettaglio, in tale articolo è stato previsto che: il magistrato affidatario debba assicurarsi che al tirocinante sia data la possibilità di "*apprendere (anche) le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria*"; il praticante avvocato possa - così come richiesto dal CNF - continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato o l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico anche durante lo svolgimento del tirocinio; lo svolgimento del praticantato "*non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi*" ma facendo comunque salva la possibilità per il Consiglio dell'ordine circondariale e per il CNF - che ha formulato una proposta in tal senso - di stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni; i praticanti non possono accedere ai fascicoli relativi in cui sia parte un soggetto assistito negli ultimi tre anni dall'avvocato presso il quale il tirocinante ha svolto la pratica forense; i praticanti non possano, durante lo svolgimento del

---

tirocinio, intrattenere rapporti professionali con soggetti assistiti, negli ultimi tre anni, dallo studio legale di provenienza del tirocinante, in parziale accoglimento di un rilievo formulato dal CSM; i praticanti avvocati, qualora siano organizzati *“corsi di formazione decentrata ex art. 73 del d.l. n. 69 del 2013”*, possano accedervi; il capo dell'ufficio, anche su *“sollecitazione del magistrato affidatario”*, possa comunque interrompere il tirocinio per venir meno del rapporto fiduciario, mutuando una disposizione contenuta nel citato art. 73 ed accogliendo un'osservazione formulata nel parere del CSM; la relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte dal tirocinante sia redatta non più ogni quadrimestre ma *“al termine del periodo di tirocinio”*; la succitata relazione, siglata dal magistrato affidatario ed inviata anche al Consiglio dell'ordine circondariale, attesti la *“la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo di cui all'articolo 3”*, recependo alcune osservazioni svolte in merito dal CNF.

6. In relazione alle suesposte modifiche, la Sezione ritiene che meritino una particolare attenzione quelle previste dall'articolo 8 al comma 3 e al comma 5.

6.1. Quanto alla prima, concernente la copertura assicurativa dei praticanti avvocati, la Sezione osserva che lo schema di regolamento si limita a disporre che *“il Consiglio dell'ordine circondariale o il Consiglio nazionale forense possono stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni”*, prevedendo una facoltà e non un obbligo di stipula di tali polizze assicurative.

La Sezione, pertanto, anche in considerazione della delicatezza e della rilevanza sociale della materia, invita l'Amministrazione, in sede di stesura definitiva del presente regolamento, ad integrare la succitata disposizione, prevedendo nei confronti del Consiglio nazionale forense o nei confronti dei Consigli degli ordini circondariali un generalizzato obbligo di copertura assicurativa dei tirocinanti sotto il profilo infortunistico.

6.2. Per quanto riguarda la seconda modifica, la Sezione osserva che la formulazione della disposizione in esame non appare idonea a esplicitare compiutamente la portata normativa dell'art. 8, comma 5, nella parte in cui dispone che *“durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, una delle parti di cui al periodo precedente né assumere dalla medesima parte un qualsiasi incarico professionale”*.

E ciò nella considerazione che il solo richiamo alle *“parti di cui al periodo precedente”* - e cioè i soggetti che negli ultimi tre anni sono stati assistiti da un avvocato che compone lo studio che il praticante continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio - non individua con sufficiente precisione le situazioni d'incompatibilità che impongono al praticante avvocato di non assumere la rappresentanza o la difesa della parte che eventualmente richiede l'assistenza del succitato professionista.

La Sezione, pertanto, ritiene che il secondo periodo del comma 5 possa essere modificato, adottando la seguente formulazione: *“durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario né assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale”*.

L'inserimento nel secondo capoverso del comma 5 dell'art. 8 della locuzione *“le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario”* in sostituzione della locuzione *“una delle parti di cui al periodo precedente”* consente, infatti, d'individuare con maggiore precisione la fattispecie che da luogo ad una situazione d'incompatibilità, risultando, peraltro, più coerente con la disciplina già vigente e, precisamente, con la disposizione di cui all'art. 73, comma 7 del d.l. n. 69 del 2013.

4

6.3. Sempre con riferimento alla disposizione di cui al numero precedente (art. 8, comma 5, secondo capoverso) la Sezione osserva che l'Amministrazione ha rilevato di essersi limitata a disciplinare l'attività professionale del tirocinante solo nel corso del periodo di praticantato, atteso che il presente schema è volto *“esclusivamente a disciplinare lo svolgimento del tirocinio e non può introdurre limiti allo svolgimento dell'attività professionale suscettibili di protrarsi anche successivamente alla conclusione dello stesso”*, limiti che possono essere previsti solo da norme di rango legislativo e non regolamentare, come quelle di cui al presente decreto.

Sotto il profilo formale, quindi, la Sezione non ha specifici rilevi da formulare, atteso che detta disposizione - anche a seguito delle osservazioni formulate al riguardo dal Ministero - non appare né illogica né irragionevole e rientra, conseguentemente, nella discrezionalità demandata all'Amministrazione dalla normativa di riferimento.

Sotto il profilo sostanziale, invece, la Sezione deve rilevare che la limitazione dell'incompatibilità al solo periodo di praticantato presso gli uffici giudiziari presenta profili problematici sul versante del corretto svolgimento della professione forense, atteso che il praticante avvocato avrebbe, una volta concluso il tirocinio, la possibilità di assumere incarichi professionali da soggetti di cui ha conosciuto le vicende processuali proprio in ragione dell'attività di tirocinio.

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, la Sezione invita l'Amministrazione a porre in essere le necessarie iniziative, anche di carattere legislativo, al fine di prevedere una normativa che estenda la fattispecie di cui al succitato art. 8, comma 5 al periodo successivo a quello di svolgimento del tirocinio, in analogia, peraltro, con quanto già previsto dall'art. 73, comma 7 del d.l. n. 69 del 2013.

4

---

7. Sempre con riferimento alle modifiche introdotte dall'Amministrazione al regolamento *de quo* la Sezione non può esimersi dal rilevare che il Ministero proponente non ha accolto alcune osservazioni formulate dal CNF e dal CSM.

In proposito, la Sezione osserva che il più volte citato art. 44 della legge n. 247 del 2012 prevede che lo schema di regolamento in esame sia adottato "*sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF*", escludendo, in tal modo, che i pareri espressi dai succitati organi possano avere natura vincolante per l'Amministrazione.

8. Quanto al complessivo contenuto normativo dello schema di regolamento, la Sezione non può non sottolineare che nel medesimo è presente anche una disposizione di cui sarebbe auspicabile un ulteriore approfondimento.

La Sezione osserva, infatti, con riferimento al disposto dell'articolo 8, comma 1 dello schema in esame, che il medesimo, nella parte in cui individua le attività che il praticante avvocato è chiamato a svolgere, dispone che "*il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all'udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo*", adottando una formulazione che da un lato appare generica e dall'altro demanda alla sola discrezionalità del singolo magistrato la valutazione dei presupposti che legittimano l'esclusione del tirocinante dalla partecipazione ad alcune attività.

In relazione a quanto esposto, quindi, la Sezione - anche in considerazione della normativa di legge in tema di privacy (legge n. 675 del 1996) e di quanto deliberato dal CSM su tematiche affini a quella in esame - invita l'Amministrazione, in sede di stesura definitiva del presente

9

regolamento, a valutare la possibilità di prevedere, con le modalità ritenute più appropriate, che la succitata disposizione indichi quantomeno i criteri, da applicare con la cautela e il prudente apprezzamento dei singoli magistrati, cui gli stessi debbono attenersi nell'affidare ai tirocinanti le attività da svolgere e nell'escludere questi ultimi dalla partecipazione alle udienze ed alle camere di consiglio.

9. La Sezione rileva, infine, che nello schema di regolamento in esame non è presente alcuna disposizione volta a disciplinare i rapporti fra lo svolgimento del tirocinio *de quo* e la frequenza obbligatoria ai corsi di formazione di cui all'art. 43 della legge n. 247 del 2012.

In proposito la Sezione prende atto, e conseguentemente non formula alcuna osservazione in merito, di quanto affermato dall'Amministrazione nella relazione tecnica dell'8 ottobre 2015, e cioè del fatto che tale materia costituirà oggetto di un apposito regolamento, così come previsto dal succitato art. 43.

10. Per quanto concerne le ulteriori disposizioni recate dallo schema in esame, la Sezione non ha specifici rilievi da formulare, atteso che dette previsioni, di carattere prevalentemente tecnico-organizzativo, non risultano né illogiche né irragionevoli e, conseguentemente, rientrano nell'ambito della discrezionalità riservata al Ministero proponente dalla normativa di rango legislativo prevista dal più volte citato art. 44 della legge n. 247 del 2012.

11. Pertanto, in considerazione di quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene che lo schema di decreto in esame meriti parere favorevole con le osservazioni di cui ai nn. 6.3 e 8 nonché a condizione che sia accolto quanto indicato ai nn. 6.1 e 6.2.


12. Da ultimo la Sezione, ai soli fini di una compiuta esposizione, suggerisce all'Amministrazione proponente di anteporre, nel preambolo

del presente schema, la frase “Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400” alla frase “Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato...”, trattandosi del riferimento normativo in base al quale è stato richiesto il parere di questo Consiglio di Stato.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole sullo schema di decreto in epigrafe nei termini indicati al n. 11 della parte motiva.

L'ESTENSORE

Claudio Bocca  


IL PRESIDENTE

Franco Frattini  


IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini  


P.C.



4/2-79 dott. Orlando

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente  
Avv. Prof. Guido Alpa

Roma, 7 novembre 2014



Numero di protocollo : AMM07/11/14.019674U



n\_dg.LEG.10/11/2014.0009863.E

A.S.E.  
il Ministro della Giustizia  
On. Andrea Orlando

e, per conoscenza

Ill.mo  
Capo dell'Ufficio Legislativo  
Pres. Domenico Carcano

LORO SEDI

OGGETTO : parere sullo schema di regolamento recante "Disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari".

*Eccellenza,*

sono a trasmetterLe il parere che il Consiglio Nazionale Forense ha reso, ai sensi dell'art. 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sullo schema di regolamento recante "Disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari".

Il Consiglio nazionale forense, atteso che l'attività di tirocinio presso gli uffici giudiziari svolta dal praticante avvocato deve essere considerata adempimento strettamente ed organicamente collegato, dal punto di vista organizzativo e funzionale, allo svolgimento della pratica forense di cui agli artt. 41 ss. della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha ritenuto che il regolamento in esame non facesse adeguato ed esaustivo riferimento alle specifiche esigenze formative del praticante avvocato ed al ruolo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati quale soggetto competente a vigilare sul corretto svolgimento del tirocinio.

Il Consiglio ritiene altresì opportuno che il regolamento in esame contenga un espresso riferimento – e specifiche disposizioni attuative, curvate in particolare sulle caratteristiche del tirocinio forense – delle norme vigenti che già prevedono forme di tirocinio e stage presso uffici giudiziari, e segnatamente l'art. 37 del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con L. 15 luglio 2011, n. 111 e l'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con L. 9 agosto 2013, n. 98.

Nell'ottica di assicurare la massima collaborazione tra codesto Ministero e questo Consiglio, al fine di assicurare la migliore attuazione della legge di riforma dell'ordinamento forense, il Consiglio Nazionale Forense ha formulato specifiche proposte di modifica allo schema di regolamento, che sono contenute nel parere reso.

Con i migliori saluti

Avv. Prof. Guido Alpa

Roma – via del Governo Vecchio, 3  
[www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it)

---

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Schema di regolamento del Ministro della giustizia recante "Disciplina dell'attività di  
praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari"**

**Il parere del Consiglio nazionale forense**  
*(Roma, 24 ottobre 2014)*



**Consiglio nazionale forense**



**Il Consiglio nazionale forense,  
riunito nella seduta amministrativa del 24 ottobre 2014**

- *vista* la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* e, in particolare, gli artt. 44 e 41, comma 6;
- *visto* lo schema di regolamento del Ministro della giustizia recante "Disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari";
- *visto* l'art. 37 del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con L. 15 luglio 2011, n. 111;
- *visto* l'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con L. 9 agosto 2013, n. 98;
- *viste* le osservazioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Monza, Verbania, Busto Arsizio, Padova, Varese, Pistoia, Firenze, Bologna, Frosinone, Palermo nonché dall'AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati;
- *sentito* il Relatore, Cons. Avv. Mascherin;

**OSSERVA IN VIA GENERALE**

- *Considerato* che l'attività di tirocinio presso gli uffici giudiziari svolta dal praticante avvocato deve essere considerata adempimento strettamente ed organicamente collegato, dal punto di vista organizzativo e funzionale, allo svolgimento della pratica forense di cui agli artt. 41 ss. della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- *Considerato* che, al fine dell'organizzazione del tirocinio forense presso gli uffici giudiziari, è necessario fare riferimento alle disposizioni vigenti che già prevedono forme di tirocinio presso gli uffici giudiziari e che esplicitamente prefigurano tale ipotesi di sinergia tra uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati ed in particolare: a) l'art. 37 del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con L. 15 luglio 2011, n. 111, che prevede la possibilità per gli Ordini forensi di stipulare convenzioni con gli uffici giudiziari al fine specifico di disciplinare i reciproci doveri in ordine allo svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, ed al suo riconoscimento ai fini dello svolgimento della pratica forense; b) l'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con L. 9 agosto 2013, n. 98, che, nel disciplinare una ulteriore forma di tirocinio presso gli uffici giudiziari, prevede, al comma 5 bis, che l'attività di formazione venga svolta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli Avvocati;
- *Considerato* che dette disposizioni necessitano di attuazione regolamentare, con specifico riferimento alla disciplina dei rapporti reciproci tra Ordini forensi ed uffici giudiziari, nonché delle forme di coordinamento tra detti soggetti al fine della valutazione del periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ai fini del proficuo svolgimento della pratica forense;
- *Considerato* altresì che l'attuazione regolamentare delle pertinenti disposizioni della legge 31 dicembre 2012, n. 247 deve mirare alla declinazione delle forme di tirocinio previste dalle vigenti disposizioni di legge con riferimento alla specificità della formazione del praticante avvocato, nonché alla disciplina delle competenze dei Consigli dell'Ordine in materia di valutazione del periodo di tirocinio svolto ai fini del compimento della pratica forense;
- *Considerato* che lo schema di regolamento in esame disciplina la fattispecie del tirocinio forense presso gli uffici giudiziari unicamente dalla prospettiva di questi ultimi, senza considerare le specifiche esigenze formative del praticante avvocato né le prerogative spettanti, ai sensi degli artt.



41 ss. della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai Consigli dell'Ordine quali soggetti deputati alla vigilanza sul corretto svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato;

- *Considerato*, in particolare, che l'art. 3 dello schema di regolamento prevede che la domanda per lo svolgimento del tirocinio venga presentata unicamente all'ufficio giudiziario, senza alcun coinvolgimento del Consiglio dell'Ordine nel cui Registro è iscritto il praticante avvocato;

- *Considerato*, altresì, che l'art. 7 dello schema di regolamento, nel disciplinare le attività del praticante avvocato, non tiene nella dovuta considerazione – se non con limitato riferimento all'assistenza all'attività di cancelleria di cui al comma 1 – le specifiche esigenze formative del praticante avvocato, limitandosi a disciplinare le attività nel senso di un mero ausilio al magistrato affidatario;

- *Considerato* che, in nessuna delle sue disposizioni, lo schema di regolamento fa riferimento alle forme di tirocinio presso gli uffici giudiziari già previste dalla legge, al fine di coordinarne il contenuto con le specifiche esigenze organizzative e formative del tirocinio forense;

- *Considerato*, infine, che lo schema di regolamento in oggetto omette di definire l'ambito, anche temporale, di applicazione delle sue disposizioni, in particolare non chiarendo se esso si applichi anche ai tirocini in corso alla data del 1 gennaio 2015, né se eventuali periodi di tirocinio presso gli uffici giudiziari già svolti dal praticante avvocato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge possano essere computati ai fini dello svolgimento della pratica forense;

**Alla luce delle precedenti osservazioni, il Consiglio nazionale forense**

#### **FORMULA LE SEGUENTI PROPOSTE DI MODIFICA:**

1) all'art. 1 dello schema di regolamento, inserire un comma 2, del seguente tenore:

"2. Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dall'1 gennaio 2015, fatta salva la possibilità, per i praticanti che frequentino o abbiano frequentato, in costanza di iscrizione nel Registro dei praticanti, uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013 o ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 98/2011, di vedersi riconosciuti tali periodi di frequenza ai fini del computo del periodo di tirocinio forense, in relazione alla effettiva durata della frequenza e comunque per non più di un anno di tirocinio";

2) sostituire l'art. 4 con il seguente:

#### **Art. 4**

*Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del D.L. 69/2013*

Il praticante avvocato che intende svolgere il tirocinio di formazione ai sensi dell'articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) presso un ufficio giudiziario deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine. La domanda deve essere accompagnata da un progetto formativo, sottoscritto dal Capo dell'Ufficio Giudiziario presso il quale si svolgerà il tirocinio, in cui lo stesso;

a) indichi il nominativo del Magistrato presso il quale il praticante svolgerà il tirocinio formativo;

b) indichi il normale orario di funzionamento dell'ufficio e gli orari di frequenza giornaliera cui sarà tenuto il tirocinante; in particolare, gli orari di frequenza dell'ufficio e le modalità di svolgimento del tirocinio formativo dovranno essere articolati in modo tale da consentire al praticante avvocato di proseguire la frequenza dello studio legale del dominus per almeno 20 ore settimanali e di assistere ad almeno 10 udienze per semestre.

c) attesti l'impegno a far sì che il tirocinante abbia una sostanziale ed effettiva formazione professionale, assicurando la collaborazione con il dominus e l'adeguata considerazione delle



esigenze professionali di quest'ultimo, tenuto conto delle specifiche esigenze formative del praticante avvocato, nell'ottica di favorire la sinergia di tutti i soggetti della giurisdizione.

In mancanza dei requisiti di cui al comma precedente, lett. b) e c), la domanda non potrà essere accolta.

I contenuti del progetto formativo di cui al comma precedente e le modalità di coordinamento e collaborazione tra Consiglio dell'Ordine e Ufficio giudiziario possono essere oggetto di specifica convenzione stipulata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine ed il Capo dell'Ufficio giudiziario, nel rispetto della legge e del presente regolamento.

Il tirocinio formativo viene svolto secondo le modalità e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 73 del D.L. n. 69/13. L'interruzione del tirocinio formativo ai sensi del comma 9 dell'art. 73, ove sia dovuta al venir meno del rapporto fiduciario o a gravi mancanze del tirocinante, può essere oggetto di valutazione per computare il periodo di tirocinio svolto ai fini del compimento della pratica forense.

La relazione di cui al comma 11 dell'articolo 73 del D.L. 69/2013 sull'esito del periodo di formazione degli uffici giudiziari è comunicata dal magistrato formatore in copia anche al Consiglio dell'ordine degli avvocati in cui è iscritto il praticante. In sede di valutazione del periodo di tirocinio ai fini del compimento della pratica forense, il Consiglio dell'Ordine tiene conto della relazione, del fruttuoso svolgimento del tirocinio e della contestuale proficua prosecuzione della pratica presso lo studio legale, ivi compresa l'assistenza alle udienze, in numero di dieci per semestre.

Durante il tirocinio formativo presso l'ufficio giudiziario, non è consentito al praticante di esercitare il patrocinio sostitutivo ai sensi dell'art. 41, comma 12, della legge n. 247/12, dinanzi all'ufficio giudiziario presso cui svolge il tirocinio formativo. Non è altresì consentito, anche dopo la conclusione del tirocinio formativo, rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale .

Resta fermo per il praticante che svolga il tirocinio formativo di cui al presente articolo, l'obbligo previsto dall'art. 43 della legge n. 247/2012, salva diversa disposizione del Decreto di cui al secondo comma del medesimo articolo.

3) sostituire l'art. 5 con il seguente:

**"Art. 5**

*Tirocinio formativo ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.L. n. 98/2011*

Il Consiglio dell'Ordine ed il Presidente del Tribunale possono stipulare, ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.L. n. 98/2011, apposita convenzione per consentire al praticante avvocato di svolgere un periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari. In assenza di tale convenzione, è consentito unicamente lo svolgimento del tirocinio formativo di cui al precedente art. 4.

Il periodo di tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato per non più di dodici mesi.

Il praticante avvocato che intende svolgere il tirocinio di formazione ai sensi del comma 1 presso un ufficio giudiziario deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine, indicando i dati personali, le votazioni conseguite nel corso di laurea in giurisprudenza, il voto di laurea nonché eventuali corsi di perfezionamento successivi.

Il Consiglio dell'Ordine, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla convenzione di cui al comma 1, decide sull'ammissibilità della domanda con un semplice giudizio conclusivo che valuta l'attitudine del richiedente ed ogni elemento di opportunità, anche alla luce dell'attività professionale dello studio ove il predetto ha svolto la pratica. Il Consiglio dell'Ordine in sede istruttoria può sentire personalmente il praticante, nonché raccogliere ogni informazione utile. Individuate le domande ammissibili, il Consiglio dell'Ordine propone i nominativi dei praticanti prescelti al Presidente del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale, ove condivide le singole proposte, affida ciascun praticante ad un magistrato del proprio ufficio giudiziario, che abbia espresso la propria disponibilità in proposito, tenuto altresì conto dell'esperienza specifica maturata nell'ambito formativo, delle esigenze



dell'ufficio in relazione ai carichi di lavoro dei singoli magistrati e della maggiore esperienza professionale, comunque prevedendo una adeguata rotazione nell'incarico.

Ciascun magistrato non può essere assegnatario di più di due tirocinanti.

Per ciascun praticante avvocato assegnato all'ufficio giudiziario viene predisposto un progetto formativo e di orientamento da parte del Consiglio dell'Ordine, che prevede:

- a) l'indicazione del dominus quale riferimento didattico - organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio da redigersi al termine del periodo previsto;
- b) l'indicazione del magistrato affidatario e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario; in ogni caso, gli orari di frequenza dell'ufficio e le modalità di svolgimento del tirocinio formativo dovranno essere articolati in modo tale da consentire al praticante avvocato di proseguire la frequenza dello studio legale del dominus per almeno 20 ore settimanali e di assistere ad almeno 10 udienze per semestre;
- c) attestati l'impegno a far sì che il tirocinante abbia una sostanziale ed effettiva formazione professionale, assicurando la collaborazione con il dominus e l'adeguata considerazione delle esigenze professionali di quest'ultimo, tenuto conto delle specifiche esigenze formative del praticante avvocato, nell'ottica di favorire la sinergia di tutti i soggetti della giurisdizione;
- d) la frequenza dei corsi di cui all'art. 43 legge 247/2012, salva diversa disposizione del Decreto di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto a:

- a) svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,
- c) rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

Durante il tirocinio formativo presso l'ufficio giudiziario, non è consentito al praticante di esercitare il patrocinio sostitutivo ai sensi dell'art. 41, comma 12, della legge n. 247/12, dinanzi all'ufficio giudiziario presso cui svolge il tirocinio formativo. Non è altresì consentito, anche dopo la conclusione del tirocinio formativo, rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

L'interruzione del tirocinio formativo presso l'ufficio giudiziario per motivi legati al venir meno del rapporto fiduciario con il magistrato o ad esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario può essere oggetto di valutazione per computare il tirocinio svolto ai fini del compimento della pratica forense.

Il magistrato affidatario è tenuto a redigere, al termine del periodo, una relazione sull'attività svolta dal partecipante ed a trasmetterla al Capo dell'Ufficio il quale, a sua volta, la invia al Consiglio dell'Ordine.

In sede di valutazione del periodo di tirocinio ai fini del compimento della pratica forense, il Consiglio dell'Ordine tiene conto della relazione, del fruttuoso svolgimento del tirocinio e della contestuale proficua prosecuzione della pratica presso lo studio legale, ivi compresa l'assistenza alle udienze, in numero di dieci per semestre.

4) all'art. 7:

a) premettere al comma 1 un comma del seguente tenore:

"01. Nello svolgimento dell'attività di tirocinio presso l'ufficio giudiziario, è assicurata al praticante avvocato una sostanziale ed effettiva formazione professionale, assicurando la collaborazione con il dominus e l'adeguata considerazione delle esigenze professionali di quest'ultimo, tenuto conto delle specifiche esigenze formative del praticante avvocato, nell'ottica di favorire la sinergia di tutti i

---

soggetti della giurisdizione. È garantita altresì al praticante avvocato la possibilità di frequentare il corso obbligatorio di formazione di cui all'art. 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nonché la possibilità di continuare a frequentare lo studio professionale del dominus per almeno 20 ore settimanale e di assistere ad almeno 10 udienze per semestre".

b) all'attuale comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Si resta a disposizione per qualunque necessità di chiarimento.

Roma, 24 ottobre 2014



18-2 15:37

EMAIL 4/2/2015

GA

G. AD

18-2 15:20

Csm	Roma	19/02/2015
	Protocollo	P 3620/2015



Consiglio Superiore della Magistratura

4/2-79  
*[Signature]*

*[Handwritten mark]*

Nella risposta si prega di indicare  
il numero di protocollo di riferimento  
nonchè il medesimo oggetto contenuto  
nella presente nota.

Al Sig. MINISTRO  
della GIUSTIZIA  
ROMA



n\_dg.LEG.19/02/2015.0001781.E

Al sig. Capo dell'Ufficio Legislativo  
del Ministero della Giustizia  
ROMA

e, p.c.

Al sig. SEGRETARIO GENERALE  
della Presidenza della Repubblica  
ROMA

**OGGETTO:** Pratica num. 29/PA/2014 - Nota pervenuta in data 6 agosto 2014 dal Ministro della giustizia Andrea Orlando, con la quale trasmette, per il relativo parere prescritto dall'art. 44 della legge 31.12.2012 nr. 247, lo schema di regolamento recante: "Disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari."

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 febbraio 2015, ha adottato la seguente delibera:

<<Il Consiglio Superiore della magistratura, formula il seguente parere sul Regolamento del Ministro della Giustizia, inerente la disciplina della attività di praticantato presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'art. 44 della l. n. 247 del 2012.

**1. Il praticantato nel nuovo Ordinamento forense.**

La legge n. 247/2012, recante la Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense, all'art. 44, rubricato "Frequenza di uffici giudiziari", dispone, al primo comma del citato articolo che "L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito Regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della Giustizia, sentiti il Consiglio Superiore della Magistratura e il C.N.F."



G.AD



Il C.S.M. è stato, conseguente, investito dal Ministro della Giustizia dell'espressione del parere preventivo sul Regolamento di che trattasi.

Ai fini di una corretta comprensione del tema d'indagine, è opportuno tratteggiare sinteticamente i tratti salienti dell'istituto in esame.

A norma dell'art. 41 della citata legge n. 247, il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

Presso il Consiglio dell'Ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

La medesima disposizione prevede che il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

La legge è intervenuta anche a modificare la durata del tirocinio, che in base al comma 5° dell'art. 41, deve oggi essere svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

Ora, per quanto qui maggiormente interessa, al comma 6, la medesima norma dispone che il tirocinio può essere svolto:

- a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
- b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un Ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
- c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
- d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.

In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

Il nuovo Ordinamento precisa altresì (art. 41, comma 11) che il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale e dispone (comma 12) che, nel periodo di svolgimento del tirocinio, il praticante avvocato laureato in



G. AD

Edm	Roma	19/02/2015
	Protocollo P 3820/2015	



giurisprudenza, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo del 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro e può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

## 2. Considerazioni generali sull'istituto della pratica presso gli uffici giudiziari

Il Decreto ministeriale in oggetto si innerva, nell'attuazione dell'illustrata legge n. 247 cit., in un contesto normativo già caratterizzato dalle precedenti disposizioni degli articoli 37 del D.L. n. 98/11 e 73 del D.L. n. 69/2013, regolatrici di fattispecie per svariati aspetti comparabili.

Ad uno sguardo d'insieme, infatti, il nuovo istituto della pratica forense presso gli uffici giudiziari rientra nell'ampio *genus* dei tirocini formativi, consistenti in periodi di formazione *on the job*, come occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro oltre che di acquisizione di una specifica professionalità a fini abilitativi. La filosofia di fondo è, a tutta evidenza, quella del rafforzamento di una cultura della giurisdizione realmente comune a tutti i diversi operatori del servizio giustizia, e ciò attraverso la configurazione di uno schema gestionale a causa mista, fondato su un nesso di scambio tra addestramento, somministrato dal magistrato, e collaborazione, fornita dal praticante.

Più in particolare, dal *cotè* giudiziario, l'istituto in parola, nella prospettiva teleologica comune a tutta la macroarea del *training on the job*, si propone di favorire, quanto possibile, l'implementazione dell'efficienza del servizio giustizia, garantendo l'acquisizione temporanea di energie intellettuali esterne al sistema giudiziario, in affiancamento e rafforzamento rispetto a quelle fondamentali del giudice.

In ordine a tale specifico risvolto, interessa precisare, sempre muovendosi su linee generali, che la riflessione consiliare sul fenomeno degli stages formativi risulta già da tempo avviata con riguardo precipuo al tema delle convenzioni stipulate dagli uffici giudiziari.

L'elaborazione compiuta ha consentito di pervenire ad un risultato complessivo di "*convinta adesione a siffatta iniziativa*", tenuto anche conto dell'esigenza, "*che merita di essere perseguita con ogni sforzo, di promuovere la crescita di una comune cultura della giurisdizione arricchendo e condividendo il bagaglio di conoscenze teorico - pratiche, con un superamento degli steccati*

*GA*  
G.A.D

*culturali fra i futuri avvocati ed i magistrati, in grado comunque di valorizzare le specificità dei diversi percorsi professionali*".

Dunque, nella prospettiva utilitaristica illustrata, l'istituto del praticantato forense rientra tra gli istituti di politica giudiziaria sostenuti dall'Organo di autogoverno, tenuto conto dei molteplici e multiformi benefici che derivano dall'esistenza di una koiné culturale propria di magistrati ed avvocati.

Parimenti, il C.S.M. da sempre apprezza la possibilità, che questo istituto offre, d'intercettare le capacità professionali di giovani praticanti e canalizzarle nella direzione degli uffici giudiziari è avvertita, nella politica consiliare, come di notevole beneficio per strutture ormai caratterizzate dalla insanabile contrazione delle risorse umane messe a disposizione e dalla conseguente estrema difficoltà di gestire i carichi di lavoro.

In qualche modo, con la inevitabile amarezza, occorre per altro verso prendere atto che si tratta di un'ennesima misura che tenta di fornire un minimo di ossigeno alla macchina giudiziaria attraverso una riforma a costo zero.

Ad uno sguardo prospettico certamente non va sottovalutata una significativa differenza che intercorre tra gli stage formativi e la "pratica giudiziaria".

Infatti, per l'accesso allo stage, la selezione è imperniata su oggettivi requisiti di merito dell'aspirante e, dunque, il rinvigorismento degli uffici giudiziari è direttamente connesso all'apporto di laureati in giurisprudenza, con *curricula* particolarmente brillanti, destinati a coadiuvare ed assistere in maniera fertile il magistrato affidatario. Di contro, la pratica forense, sostanzialmente vista come oggetto di un diritto pretensivo di qualsiasi laureato, non assicura che il contributo che quest'ultimo possa assicurare sia veramente di adeguato valore qualitativo.

La perplessità che ne scaturisce è, quindi, quella di un appesantimento degli impegni del magistrato, non controbilanciata da un reale vantaggio di ritorno, mentre il C.S.M. *mutatis mutandis* ha sottolineato proprio l'esigenza di porre attenzione alle "qualità e le competenze minime degli aspiranti affinché l'esperienza sia fruttuosa sia per il tirocinante sia per l'ufficio - nella ragionevole aspettativa di un ritorno positivo in termini di qualità e tempi del servizio"<sup>1</sup>.

### 3. Lo schema di Regolamento nelle linee d'insieme.

Come si desume dalla relazione illustrativa annessa, il Regolamento ha inteso "non delineare un terzo tipo di percorso formativo presso gli uffici giudiziari, ma di coordinare la presente disciplina regolamentare con i principi dettati dalle predette disposizioni primarie".

<sup>1</sup> Risoluzione 29 aprile 2014, cit.



G.AD

Com	Roma	19/02/2015	18-2 15:20
	Protocollo	P 3620/2015	



In altri termini, il Decreto ministeriale si è ispirato, recependole indirettamente, ad alcune disposizioni dettate dal Legislatore in tema di convenzioni giudiziarie e di stages formativi, mutuando quindi scelte regolative inaugurate rispetto ad istituti simili. D'altra parte, già il C.S.M., nella recente delibera del 29 aprile 2014, in tema di *Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari*, ha espresso l'esigenza di "ridurre ad unità il quadro normativo, inserendo le diverse formule legislative nel quadro di orientamenti interpretativi che si traducano in una normativa di dettaglio in grado di eliminare dubbi ed incertezze, favorendo al contempo l'attuazione di una disciplina uniforme nella quale tutti gli uffici coinvolti possano riconoscersi".

In maniera di certo apprezzabile e condivisibile, tuttavia, dalla complessiva valutazione dell'articolato si desume che la predetta operazione di *contaminatio* è stata posta in essere, in sede regolamentare, solo nei limiti stretti dell'identità *di ratio*.

Dunque, l'attività di praticantato si presenta, ad oggi, disciplinata attraverso un sistema di sincretismo normativo coordinato, reso organico dal presente Regolamento; tale tecnica normativa sembra in ogni caso rispettare scrupolosamente le connotazioni singolari di ciascun tipo considerato, senza alcun margine di inappropriata sovrapposizione o confusione.

Anzi, all'esito della normazione secondaria, come espressa nel Decreto, ne riesce piuttosto rafforzata l'idea di un consolidamento dell'autonoma specificità strutturale del praticantato giudiziario, rispetto alle consimili figure della formazione attraverso convenzioni e dello stage. In ciò risulta ben rispettata la scelta legislativa di evitare un'unica regolazione livellante di queste fattispecie, in considerazione, si ripete, della singolarità ontologica di ciascuna.

Ovviamente, l'esistenza di una valida disciplina dei diversi istituti, se salvaguarda adeguatamente l'originalità categoriale di ciascuno, non esclude problemi di eventuale concorso e sovrapposizione di titoli di frequenza dell'ufficio e dunque di *status*, risolvibili, si auspica, mediante un'accorta attività interpretativa.

Certamente, dal punto di vista del servizio giudiziario – è bene ribadire – la reale specificità dello stage, come a breve si dirà, rimane ancorata al rigore dei limiti preclusivi ai fini dell'accesso, consentito solo ai più meritevoli. Le potenzialità benefiche per la giurisdizione sono, in tal senso, direttamente proporzionali all'elevatezza culturale del soggetto che vi prende parte. Questa è d'altra parte la ragione per cui soltanto agli stagisti spettano i benefici di cui all'art. 73.

Di contro, l'indiscriminato accesso alla pratica giudiziaria dei laureati in giurisprudenza, senza limiti di merito o di età, eventualmente anche durante il primo anno di tirocinio, rischia di appesantire il lavoro, già oneroso, del personale togato.

Ad ogni buon conto, sempre nella prospettiva sistematica di analisi della normazione secondaria, appare più che mai opportuna la scelta compiuta di integrare la scarna disciplina di rango ordinario

*GA*  
G.A.D

con una serie di disposizioni puntuali che razionalizzano le modalità attuative dell'istituto, secondo i contenuti che ora si andranno *singulatim* ad esaminare.

#### 4. Le singole norme regolamentari.

##### *Art. 1 (Oggetto).*

*Il presente Regolamento disciplina l'attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.*

Poiché la legge sul nuovo Ordinamento forense assegna al Ministero il compito di adottare diversi Regolamenti, per gli specifici ambiti di regolazione, la precisazione dell'oggetto è appropriata.

Sotto un profilo prettamente terminologico, è bene precisare che la legge n. 247 fa riferimento promiscuo al "tirocinio" ovvero al "praticantato" presso gli uffici giudiziari, quindi le due espressioni, ai fini del regime introdotto, devono ritenersi assolutamente coincidenti nel significato e dunque fungibili.

##### *Art. 2 (Requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario).*

*1. Per l'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:*

*a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;*

*b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.*

Poiché il tirocinio presso l'ufficio giudiziario è solo una possibile modalità di svolgimento della pratica, alternativo (e cumulativo) rispetto al modello tradizionale della frequentazione dello studio di un avvocato, gli oneri formali preliminari sono correttamente comuni.

Condivisibile è, del resto l'introduzione dello specifico requisito di onorabilità, previsto per la magistratura onoraria dalla norma dell'Ordinamento giudiziario richiamata e consistente nel non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Dalla relazione di accompagnamento al Regolamento si evince l'apprezzabile scelta ministeriale di svincolare la scelta dell'ufficio giudiziario dal luogo di iscrizione formale del praticante, per potenziare le finalità espansive dell'istituto.

##### *Art. 3 (Domanda svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario).*

*1. L'attività di praticantato può essere svolta presso la Corte di Cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i*



Gt. AD

	Roma	19/02/2015	18-2 15:20
<i>Com</i>	Protocollo	P 3620/2015	



*Tribunali ordinari, gli uffici e i Tribunali di sorveglianza, i Tribunali per i minorenni, le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari e presso il Tribunale per i minorenni, la Corte dei Conti, la procura generale presso la Corte dei Conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, le procure regionali della Corte dei Conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali.*

*2. La domanda, redatta su supporto analogico o digitale, è consegnata alla segreteria dell'ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Nella domanda può essere espressa una preferenza in ordine ad una o più materie ai fini dello svolgimento dell'attività di praticantato.*

*3. Nella domanda devono essere attestati, a norma degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445:*

*a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;*

*b) il punteggio di laurea;*

*c) la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto dell'Unione europea e contabilità di Stato;*

*d) ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.*

La norma seleziona gli uffici presso i quali è ammesso il tirocinio. Sono ricompresi sostanzialmente tutti gli uffici giudiziari ordinari, di ogni ordine e grado, nonché gli uffici di altre giurisdizioni.

In raffronto con le più restrittive previsioni di cui all'originaria stesura dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013, (convertito con la legge del 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. del 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) si conviene pienamente con la scelta di massima estensione del novero degli uffici richiedibili, ai fini della pratica forense e ciò sia dal punto di vista dei multiformi fabbisogni formativi dei tirocinanti e sia avuto riguardo alle esigenze di supporto e collaborazione comuni a tutti i servizi giurisdizionali. Ragionevolmente, rispetto allo scopo dell'istituto, non è previsto il tirocinio presso gli uffici in cui il servizio giudiziario è assicurato dalla magistratura onoraria, dato che effettivamente risulta più opportuno che la pratica sia seguita da magistrati professionali.

La procedura di ammissione prende le mosse da una domanda del praticante, ben presentabile anche su supporto informatico. Apprezzabile è lo spirito di massima semplificazione del procedimento, espresso non solo nell'individuazione delle modalità di trasmissione dell'istanza, ma anche in ordine alla possibilità di auto-attestare il possesso dei requisiti tramite dichiarazione sostitutiva di autocertificazione o di notorietà.

AA

G.A.D

<i>Csm</i>	Roma	19/02/2015
	Protocollo	P 3620/2015

g

La disposizione dello schema in esame non prevede a chi debba essere indirizzata la domanda; nello stesso tempo indica nella "segreteria dell'Ufficio" il luogo di deposito dell'istanza.

Ora, poiché, anche ai fini del corretto utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, appare consigliabile individuare con assoluta puntualità il destinatario della domanda, sembrerebbe forse preferibile seguire il precetto espresso in tema di stage formativo, che individua nel "Capo dell'ufficio" il soggetto cui indirizzare l'atto e, nella sua segreteria, il luogo di eventuale consegna materiale del plico. D'altra parte, non sembrerebbe esserci dubbio sul fatto che sia il Capo dell'ufficio a dover gestire, almeno per questa parte, le pratiche di tirocinio legale, ai fini, in particolare, della verifica dei titoli, della selezione degli aspiranti e dell'assegnazione ai singoli magistrati.

Si nota che il richiamo al "punteggio di laurea" lascia intendere che il Ministero non abbia ritenuto di ammettere al tirocinio presso gli uffici giudiziari gli studenti dell'ultimo anno del corso universitario in giurisprudenza. Come premesso, difatti, l'art. 41 O.f. ammette alla pratica forense, per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, gli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.

La scelta restrittiva così compiuta, se da un lato potrebbe destare dubbi rispetto alla formula permissiva e di autorizzazione voluta dalla legge ordinaria, nella sostanza effettuale e dal punto di vista della giurisdizione è ben condivisibile. Difatti, la seria possibilità che il praticante arrechi un qualche minimo contributo collaborativo al magistrato affidatario è viepiù remota ove il primo non abbia nemmeno ultimato il corso di laurea; dunque la scelta regolativa adottata appare, in questa luce, ben ragionevole.

Nella domanda può essere espressa una preferenza per una o più materie; si nota invece che il Legislatore, a proposito degli *stages* ha previsto la possibilità di esprimere preferenza ai fini dell'assegnazione per uno o più magistrati, di cui si deve tenere conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

L'*electio* nel Regolamento viene invece consentita e valutata solo funzionalmente all'interesse espresso dal praticante per la trattazione di specifiche materie. Questa lettura, scaturente dall'attuale dettato testuale, rende meglio compatibile l'istituto alle esigenze per cui è previsto, nell'interesse tutelato dalla norma, senza che sia lasciato margine ad un'accezione personalistica del rapporto di formazione, estraneo alla *ratio legis*.

Art. 4 (Durata dell'attività di praticantato).

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta per non più di dodici mesi.



G. AD

	Roma	19/02/2015
<i>Com</i>	Protocollo	P 3620/2015



2. Il praticante avvocato può proseguire l'attività di praticantato anche presso uffici diversi da quelli in cui l'ha iniziata, purché presso ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno quattro mesi.

Se il complessivo periodo di durata della pratica forense è, attualmente, di diciotto mesi, la durata massima è stata fissata in sede regolamentare in dodici mesi. Verosimilmente, le esigenze di continuità e concentrazione avrebbero reso massimamente utile, dal *coté* giudiziario, un periodo anche di diciotto mesi di tirocinio presso un magistrato, ma è comprensibile la scelta di riservare almeno un semestre alla pratica presso un ufficio legale avvocatizio, in modo da garantire quella specifica formazione professionale prettamente forense.

Forse, nella prospettiva di assicurare un migliore apporto da parte del praticante, potrebbe essere previsto che l'anno di pratica giudiziaria sia prestato dopo il primo semestre di tirocinio presso uno studio legale, cioè quale anno finale della pratica stessa, in modo che il magistrato affidatario si possa interfacciare con un soggetto già munito di minime competenze professionali. Così, ha, per esempio, disposto l'Avvocatura dello Stato, prescrivendo che "al fine di assicurare un'adeguata preparazione ai giovani tirocinanti, possono essere ammessi a svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato solo i laureati che debbano svolgere non meno di 12 mesi di pratica alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda" (D.A.G. n.12604 in data 8 maggio 2013).

Nella stessa prospettiva, seppur rispondente ad esigenze di mobilità e flessibilità dell'istituto, desta perplessità la prevista possibilità di segmentare il tirocinio in frazioni quadrimestrali, posto che un periodo così breve rischia francamente di frustrare le finalità stesse dell'istituto, rispetto a tutti gli interessi coinvolti.

*Art. 5 (Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato).*

1. I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che ne fanno richiesta
2. Ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti. Ai fini del periodo precedente si computano anche i laureati affidati al medesimo magistrato a norma degli articoli 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e 37, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111.
3. Al fine di agevolare l'attività formativa, nel corso degli ultimi sei mesi dell'attività di praticantato il magistrato può chiedere, in deroga ai limiti di cui al comma 2, l'assegnazione di un ulteriore praticante avvocato.



G.AD

Es	Roma	19/02/2015
	Protocollo	P 3620/2015



A differenza delle affini previsioni dettate per lo stage formativo, in cui si prevede che il magistrato esprima la propria disponibilità ad essere affidatario del formando, il Regolamento ministeriale si esprime nei termini di "richiesta" da parte del medesimo.

Questa specifica previsione, nei termini cioè di un onere di presentare un'apposita istanza da parte del magistrato, appare in qualche modo di discutibile efficacia pratica, posto che il personale togato potrebbe non essere a conoscenza *ex se* della pendenza di domande di praticanti. Di contro, lo schema corrente dell'avviso o interpello formalizzato dal Capo dell'ufficio, portato a conoscenza di tutto il personale magistratuale, finalizzato ad acquisire disponibilità per la formazione di praticanti avvocati, appare di migliore funzionalità.

Peraltro, a differenza dell'art. 73, che, in materia di stage prevede un'alternativa tra l'ipotetica spontaneità dell'offerta da parte degli affidatari ovvero la designazione *ex officio* da parte del Capo dell'ufficio, condivisibilmente prevale qui l'aspetto spontaneistico e volontaristico per l'affidamento di praticanti da parte del personale togato.

Molto corretta risulta la previsione di un numero massimo di praticanti, per ogni affidatario, giusta esigenze di effettività della formazione, computati anche gli stagisti e gli studenti partecipanti alle convenzioni ex art. 37 della legge n. 111/2011, salva la ragionevole deroga di cui all'ultimo comma. Del resto analoga norma vale per l'avvocato affidatario, che, *ex lege*, (comma 10 dell'art. 44) non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell'Ordine.

*Art. 6 (Criteri per la selezione dei praticanti avvocati).*

*1. Quando non è possibile ammettere al tirocinio presso l'ufficio giudiziario tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati all'articolo 3, comma 3 lettera e), al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.*

Opportunamente il Regolamento ministeriale disciplina la selezione tra più aspiranti, per l'evenienza (molto probabile) in cui la domanda formativa sia eccedente rispetto alla disponibilità dei magistrati.

Come sopra premesso, poiché l'Ordinamento delinea un modello teorico in cui sussiste un vero e proprio diritto alla pratica forense, i predetti criteri di merito ben a ragione sono configurati non come un sistema di selezione per l'accesso, ma di mera preferenza in caso di limitatezza dell'offerta. In ciò ben si coglie una radicale differenza di questo schema rispetto agli *stages*



G.AD

	Roma	19/02/2015	18-2 15:20
Com	Protocollo	P 3620/2015	

formativi, per i quali i requisiti di merito non sono canoni preferenziali, ma presupposti essenziali per l'ammissione al servizio, il cui difetto è *ab imis* preclusivo.



*Art. 7 (Attività del praticante avvocato).*

- 1. Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all'udienza ; alle camere di consiglio salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il praticante avvocato assiste altresì all'attività di cancelleria funzionale alla formazione forense.*
- 2. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento ed in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.*
- 3. Per espletare le attività di cui al comma 1, il praticante avvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario.*
- 4. Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato di cui all'articolo 41, comma 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 24.*
- 5. L'Amministrazione competente pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici.*
- 6. L'attività del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo e i mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.*
- 7. L'attività di praticantato non può essere svolta presso l'ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale.*
- 8. Il praticante che svolge il tirocinio forense presso uno degli uffici giudiziari giudicanti di cui all'articolo 3 comma 1, non può avere accesso ai fascicoli esaminati durante lo svolgimento dell'attività di praticantato presso la relativa procura.*
- 9. Ogni quattro mesi dall'inizio del tirocinio presso l'ufficio giudiziario il praticante avvocato redige e trasmette al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.*

GA  
G.AD

Roma	19/02/2015
Protocollo	P 3620/2015

9

10. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma 9, attestando la veridicità dei dati in essa ottenuti.

Il Regolamento si avvale in larga parte del materiale normativo preesistente, in tema di stage e convenzioni, con gli opportuni adattamenti.

Sul tema, occorre preliminarmente tener conto che il C.S.M. ha, nel tempo, provveduto ad introdurre elementi di parziale restrizione delle forme di uso dello stage – ma ben valevoli nel caso di specie – tenendo conto delle possibili implicazioni che l'istituto può avere sui valori fondamentali dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'Ordine giudiziario, da tutelarsi anche solo nella loro immagine ed apparenza. Ciò in particolare vale per i delicati profili relativi all'esclusività del rapporto di stage ed al regime dei finanziamenti esterni.

Sul connesso tema delle convenzioni parallelamente, con la delibera del 7.6.2012 il Consiglio, precisando il proprio precedente orientamento<sup>2</sup>, ha ritenuto inoltre che le convenzioni di cui all'art. 37 comma IV, legge n. 98/29011 possono essere stipulate anche dagli uffici del Pubblico Ministero, consigliandosi solo una particolare attenzione e prudenza nell'adozione di simili strumenti di supporto data la peculiare portata e rilevanza del segreto investigativo<sup>3</sup>.

Prima di entrare a valutare lo *status* del praticante, sul versante ordinamentale, interessa rimarcare, circa la posizione del magistrato assegnatario, che, a differenza dello stage, per lo stesso non vi è espresso riconoscimento del valore professionale della formazione svolta, in sede di valutazione di professionalità, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito<sup>4</sup>. Di contro, l'attività di magistrato formatore nello stage è considerata *ex lege* ai fini della valutazione di professionalità di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito<sup>5</sup>.

Allo stato del testo, va quindi tenuta in conto l'eventualità di un'eterogeneità regolativa e valutativa all'interno del corpo magistratuale tra gli affidatari dei diversi soggetti, pur trattandosi di fattispecie del tutto assimilabili quanto alla valutazione specifica del magistrato affidatario.

Con regolazione ricalcata sulla disciplina dello stage, gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. I medesimi hanno accesso ai fascicoli

<sup>2</sup> In particolare espresso nella delibera del 7.6.2012.

<sup>3</sup> Si aggiunga che, rispondendo ad un quesito del Procuratore Nazionale Antimafia in ordine alla accoglibilità di un'istanza circa la disponibilità a tenere presso la D.N.A. stages formativi di alcuni dottorandi, il Consiglio, con la delibera del 20 febbraio 2003, ha confermato che "nulla sembra ostare a che venga in linea di massima ribadito l'orientamento di accoglibilità dell'istanza avanzata al P.N.A. dai dottorandi di ricerca".

Parimenti cauta, ma permissiva è stata la posizione consiliare sullo stage presso gli Uffici di Sorveglianza (Delibera 4.5.2012).

<sup>4</sup> L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli Organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui all'art. 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186 né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'art. 6 comma 5 della medesima legge.

<sup>5</sup> L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui all'art. 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186 né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'art. 6 comma 5 della medesima legge.

GA  
G.A.D

Roma	19/02/2015
Protocollo	P 3620/2015

g

processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli.

L'ampiezza della locuzione testuale della norma esprime la volontà di estendere, quanto più possibile, l'area di intervento dei praticanti a supporto del magistrato affidatario e della cancelleria. Partendo proprio da quest'ultimo dato, la norma dello schema proposto prevede che il "*praticante avvocato assiste altresì all'attività di cancelleria funzionale alla formazione forense*", dunque, a differenza dello stagista, il primo prende parte anche a quella parte di attività amministrativa strumentale alle competenze avvocatizie. La disposizione parla solo di "assistenza", dunque sembrerebbe confinare la posizione del praticante ad un ruolo passivo di presenza e cognizione. In una prospettiva di consolidamento di una cultura gestionale comune, sarebbe forse stato opportuno introdurre nel mansionario del praticante avvocato una specifica competenza in ordine alla partecipazione all'ufficio per il processo, di recente rinnovato dal D.L. n. 90/2014, del quale fanno già parte i giovani laureati ammessi al tirocinio formativo, di cui all'articolo 73 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e coloro che svolgono attività di formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Per quanto concerne i compiti di assistenza al magistrato, sembrerebbe consentita la partecipazione del giovane tirocinante a tutte le attività dell'ufficio, senza esclusioni aprioristiche. L'apporto viene implicitamente consentito sia con riferimento a compiti di studio<sup>6</sup>, sia con riguardo ad attività processuali, sia con attinenza alla collaborazione redazionale rispetto alla minuta degli atti processuali da compiere. Rimane dubbia, data la formulazione del comma 1, la possibilità che il tirocinante svolga personalmente incombenti processuali orali, anche di tipo istruttorio.

L'atipicità assoluta degli atti affidabili al praticante, se lascia impregiudicato comunque il ruolo di controllo e direzione del magistrato, si esprime nel Regolamento attraverso una definizione davvero molto ampia degli spazi partecipativi dell'apprendista, comprensivi delle udienze, anche non pubbliche e delle camere di consiglio.

Ora, non può essere omesso che il Consiglio, seppure ad altri fini ma in relazione a principi senz'altro valevoli anche *in subiecta materia*, ha, in argomento, puntualizzato<sup>7</sup> che "*trattandosi di attività formativa relativa a soggetti non appartenenti all'Ordine giudiziario, l'affiancamento di magistrati deve trovare forme di articolazione compatibili con l'esclusione dei primi dall'assistenza ad attività e dall'esame di atti giudiziari coperti dal segreto ovvero riservati in forza di norme processuali*."

<sup>6</sup> Accanto a compiti materiali di supporto, potrebbero essere svolte anche di attività qualificanti e particolarmente formative per il tirocinante, quali la ricerca giurisprudenziale, la redazione di bozze di provvedimenti, sino alla massimazione delle sentenze e costruzioni di archivi di giurisprudenza.

<sup>7</sup> Delibera 23.7.2007, cit.

*GA*  
G.A.D

<i>Es</i>	Roma	19/02/2015
	Protocollo	P 3620/2015

*g*

*In estrema sintesi, si osserva che la normativa vigente prevede la non pubblicità di tutte le attività processuali che non si svolgano nell'udienza di discussione della causa civile (con riguardo alle udienze civili camerali, di trattazione ed istruttorie e alle decisioni assunte in camera di consiglio: v. artt. 128 e 276 c.p.c. e 84 disp. att. c.p.c.) e nelle udienze dibattimentali penali (con riguardo agli atti d'indagine, alle udienze camerali e alle decisioni assunte in camera di consiglio penali: v. artt. 329, 127, 125 c.p.p.; con riguardo agli obblighi di segretezza e ai divieti di pubblicazione: v. artt. 326 e 114 c.p.p.) salvo, anche in questi casi, che ricorrano le speciali ragioni indicate dagli artt. 128 c.p.c. e 472 e 473 c.p.p.. In via di contemperamento delle diverse serie normative sopra richiamate, peraltro, può ritenersi consentita ai tirocinanti, in ambito civile e col consenso delle parti processuali, la frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità. Agli specializzandi è, altresì, consentito l'accesso al settore penale, limitato però alla fase dibattimentale, fatta salva la previsione di cui alla delibera consiliare del 20 febbraio 2003 in tema di stages alla D.N.A."*

Le precedenti considerazioni tengono conto anche dei vincoli che alla pubblicizzazione degli atti giudiziari derivano dalla disciplina della legge n. 675/1996 in materia di tutela della privacy e dei limiti d'efficacia delle specifiche deroghe previste dagli artt. 4, co. 1, lett. d), 7, co. 5- ter, lett. o), 21, co. 4, lett. a), e 27 della legge stessa.

A fronte del quadro normativo (primario e secondario) testé riportato, fortemente delimitativo degli ambiti affidabili al soggetto *extraneus*, si deve porre in risalto, in chiave critica e dubitativa, la diversa, indiscriminata ammissione dell'intervento del praticante a tutte le attività giudiziarie, per come espressa dalla norma in esame, peraltro di rango secondario.

Pare peraltro piuttosto imprecisa e troppo generica la previsione generale del potere-dovere del giudice di non ammettere il giovane alla partecipazione a singoli atti o attività.

Rimangono, infatti, imprecisati i presupposti di questa facoltà *ad excludendum* esercitabile di volta in volta dal magistrato. Il punto è, infatti, che non risulta esserci un'esclusione *ex lege*, in via generale ed astratta, di nessuna categoria di atti, contrariamente all'interpretazione invalsa in sede consiliare fondata su un metodo di tipizzazione chiara, scaturente da altre norme del sistema, soluzione che meglio pare garantire esigenze di certezza, a garanzia dello stesso magistrato affidatario e delle parti dei singoli processi interessati.

Inoltre, un'ulteriore incertezza interpretativa si coglie considerando che, con altra norma specifica, il Regolamento precisa che i praticanti non possono avere accesso ai fascicoli inerenti ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi.



G. AD



Dunque, se è stata definita un'ipotesi automatica di divieto di accesso ad alcuni fascicoli per conflitto d'interessi, va da sé che la valutazione discrezionale del magistrato di escludere il formando da qualche attività processuale dovrebbe, secondo logica, essere fondata su ragioni ulteriori, che, però, rimangono, come rilevato, generiche, almeno in raffronto coi limiti generali già previsti da altre norme di legge primaria.

Quanto, invero, al conflitto d'interessi, la disposizione impone al praticante un divieto di accesso rispetto ai fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolge il tirocinio. Si segnala tra l'altro che, al comma 4, vi è forse un refuso nel richiamo all'art. 41, comma 8, della legge n. 247, che disciplina non il tirocinio tipico presso lo studio legale, ma la peculiare fattispecie della pratica contestuale presso due avvocati.

Per il resto, la norma del comma 4 sembra alludere ai casi d'interessenza o coinvolgimento del tirocinante nella singola vicenda processuale considerata, a titolo personale o per conto di terzi, formula questa già usata nell'art. 73 cit., ma non priva di elementi di ambiguità. Invero, il comma 7 impone il divieto per gli ammessi di esercitare attività professionale presso l'ufficio e, quindi, non potrebbe a rigore configurare un conflitto d'interessi la violazione di questo imperativo, autonomamente tipizzato.

Il comma 4, d'altra parte, presuppone implicitamente lo svolgimento della pratica presso l'avvocato e presso l'ufficio giudiziario e, in difetto di divieti, permette all'avvocato affidatario di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore. Pertanto, il conflitto d'interessi non appartiene neppure a questa area.

Verosimilmente, la norma pare volere alludere ai casi in cui, per ragioni essenzialmente personali o anche professionali, il giovane si trovi in qualche maniera coinvolto nella vicenda processuale o legato, in qualsiasi modo, alle parti. Ma momenti di possibile ambiguità ermeneutica possono essere individuati nella parziale vaghezza della locuzione usata, rimanendo in ogni caso *ab imis* perfettibile la mancata previsione di un obbligo preventivo e generale per il praticante di dichiarare *ex se* l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto.

L'attività degli ammessi si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività, così come già previsto per gli avvocati e tirocinanti dal comma 3, dell'art. 6 della legge n. 247/2012.

Quanto al dibattuto tema dell'esclusività, lo schema di Regolamento ammette espressamente la compatibilità della pratica con l'attività di lavoro subordinato, nei limiti della contestuale gestibilità e nel rispetto del canone di effettività.

GA  
G.A.D

Com	Roma	19/02/2015
	Protocollo	P 3620/2015

*A fortiori*, pur nel difetto di previsione, pare che la pratica forense svolta presso l'ufficio giudiziario possa essere contestuale anche ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché, anche qui, con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata ed effettiva formazione.

Correttamente, il Regolamento prevede che i praticanti, se abilitati in proprio al patrocinio, non possono esercitare attività professionale presso l'ufficio ove lo stesso si svolge. Non è stata invece riproposta – e ciò non convince – la norma dettata in tema di stage per cui gli interessati non possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Il contestuale svolgimento della pratica non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore, salvo il limite costituito dal divieto di assegnare al praticante fascicoli trattati dall'avvocato medesimo.

L'incompatibilità introdotta dalla norma sembra essere puramente formale, ma i possibili profili di criticità potrebbero rimanere superati dai limiti già tipizzati e dalla norma generale sul conflitto d'interessi pur se, in questo caso, il rimedio dovrebbe, per singoli atti, essere attivato dal magistrato, sempre che ne venga a conoscenza, non essendo previsto un obbligo generale ed aprioristico di *denunciatio* di eventuali conflitti da parte del formando.

Sta di fatto che la volontà legislativa è chiaramente nel senso di escludere il requisito della esclusività, per consentire la massima diffusione della nuova figura, il tutto bilanciato da misure di contro-tutela dei valori primari della terzietà, dell'indipendenza e dell'imparzialità della giurisdizione, garantiti anche solo nella loro parvenza.

Eventualmente, all'interno del recepito regime di compatibilità, vale la pena ricordare che nella delibera consiliare del luglio 2007, si è sollecitata l'introduzione di *“una specifica forma di incompatibilità dello studio legale di appartenenza del praticante rispetto al giudice (o alla sezione) presso il quale il tirocinante svolge lo stage onde garantire la terzietà e la imparzialità anche apparente del medesimo ufficio quanto meno per tutta la durata del tirocinio”*.

Un divieto così atteggiato, anche perché esteso a tutto lo studio legale di appartenenza (e non al singolo avvocato) parrebbe più incisivo e rigoroso rispetto al mero divieto di assegnazione degli affari al praticante, nei termini sopra tratteggiati.

E' da segnalare che, in ordine all'importante questione attinente alla copertura assicurativa a favore dei formandi, l'obbligatorietà della stessa è imposta per i praticanti avvocati, dal disposto dell'art. 12, comma 2, della legge n. 247/2012. Tale ultima norma prescrive, invero, all'avvocato,



G. AD

<i>Com</i>	Roma	19/02/2015
	Protocollo	P 3620/2015



all'associazione o alla società tra professionisti l'obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli Enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sè e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

Pur se trattasi di norma la cui applicazione è differita alla determinazione da parte del Ministero delle condizioni essenziali e dei massimali minimi delle polizze assicurative, sentito il C.N.F., tuttavia, sin da ora nel caso in cui il tirocinio presso l'ufficio giudiziario si svolga in via esclusiva, senza cioè alcun legame, per l'anno interessato, con uno studio legale, vi è da chiedersi come venga garantita la copertura assicurativa.

In merito, si tenga conto che l'art. 18 della legge n. 196/1997, al comma 1, lett. e) impone l'obbligo "da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".

A propria volta, il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. n. 196/1997, sui tirocini formativi e di orientamento ribadisce all'art. 3, comma 1, l'imprescindibilità delle "garanzie assicurative", chiarendo che "i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi".

Appare, dunque, più che mai opportuna la previsione *ex lege* di una qualche forma di copertura assicurativa – in verità non prevista neppure in tema di stage – tenuto conto che l'Amministrazione potrebbe comunque trovarsi a sostenere la responsabilità per gli eventuali danni subiti dal praticante in occasione dello svolgimento della formazione.

Il Regolamento non prevede direttamente quanto disposto in tema di *stage* e cioè che lo stesso può essere interrotto in ogni momento dal Capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'Ordine giudiziario.

Probabilmente, *rebus sic stantibus*, in caso di anomalie sopravvenienti, previa adeguata segnalazione, il Consiglio dell'Ordine, tenutario del registro dei praticanti, potrebbe essere competente ad adottare i provvedimenti del caso.

Lo schema di Regolamento prevede che l'Amministrazione competente pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici. A differenza degli stagisti, ai quali vengono fornite dal Ministero le "dotazioni strumentali", ai praticanti avvocati parrebbe solo



G.A.D

Csm	Roma	19/02/2015
	Protocollo	P 3620/2015



consentito l'accesso ai sistemi informatici, senza strumentazioni a disposizione diretta e ciò desta alcune perplessità di sistema.

Il Regolamento nulla prevede, infine, ai fini del coordinamento dell'istituto in oggetto con le convenzioni previste dall'articolo 37 del Decreto - legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

In argomento, è giusto il caso di tener conto che i commi quarto e quinto dell' art. 37 della L. n. 111 del 2011 attribuiscono agli uffici la possibilità di stipulare apposite convenzioni con tre soggetti: a) Facoltà universitarie di giurisprudenza, b) Scuole di specializzazione per le professioni legali c) Consiglio dell'Ordine degli avvocati. La materia delle convenzioni comprende tuttavia anche ulteriori forme di accordi, disciplinati da distinte fonti normative.

La materia delle convenzioni è regolata, sul piano della disciplina secondaria, da numerose deliberazioni del C.S.M., tra le quali debbono segnalarsi le fondamentali del 19 luglio 2007, aventi ad oggetto "Espletamento di tirocini e stages formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato, presso gli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti", e quella successiva generale del luglio scorso, già sopra richiamata.

Ora, a fronte della sunteggiata stratificazione normativa, primaria e secondaria, ed a fronte delle questioni sistematiche già emerse nella prassi, sembrerebbe opportuno un miglioramento dei criteri di razionalizzazione del sistema, soprattutto con attinenza alla dibattuta questione della tassatività e tipicità delle convenzioni, se non altro rispetto ai possibili accordi con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

*Art. 8 (Clausola di invarianza).*

*1. Dalle disposizioni di cui al presente Decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

Si è già sopra trattato della valutazione critica che il C.S.M. esprime in ordine alle riforme di implementazione dei servizi giudiziari a costo zero.»

Il presente parere viene trasmesso al Ministro della Giustizia.

SEGRETARIO GENERALE  
(Paola Piraccini)

